



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2024, n. 1

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale†
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Giondonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania – Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Salerno
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elspeeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Marie Curie Fellow, EUI e Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marinali, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Sara Tonolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Valentina Zambrano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di
Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno





Indice-Sommario **2024, n. 1**

Editoriale

Delocalizzazione delle frontiere nella gestione dei movimenti di persone e trasferimento altrove di richiedenti asilo. Previsioni normative e orientamenti giurisprudenziali p. 1
Giovanni Cellamare

Saggi e Articoli

The interaction between the directive 2003/86 and the Charter of fundamental rights of the European Union in the family reunification of a third country national p. 25
Lucia Serena Rossi

Conceptos y principios del Espacio de libertad seguridad y justicia importados de la libre circulación de mercancías p. 41
Natividad Goñi Urriza

Violenza digitale e Convenzione di Istanbul: una dimensione distinta ma non separata dalla violenza contro le donne p. 64
Anna Iermano

Il tutore volontario dei minori migranti: una figura nuova ma poco attrattiva p. 96
Gisella Pignataro

Azioni strategiche tese a dissuadere la partecipazione pubblica e tutela delle libertà di espressione e informazione nel diritto internazionale privato dell'Unione europea p. 130
Edoardo Benvenuti

Commenti e Note

Policy-making as a crisis resolution tool: the normalization of exceptionality procedures at the expense of the rights of migrants p. 173
Marguerite Arnoux Bellavitis

A proposito della cd. emergenza rifiuti quale violazione dei diritti umani: la sentenza della Corte di Strasburgo sul caso della discarica di Lo Uttaro p. 196
Attilio Senatore

Spazio europeo e "liberalizzazione" delle competizioni calcistiche. Nota a margine della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, 21 dicembre 2023, causa C-333/21 p. 216
Vincenzo Maria Scarano



VIOLENZA DIGITALE E CONVENZIONE DI ISTANBUL: UNA DIMENSIONE DISTINTA MA NON SEPARATA DALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Anna Iermano*

SOMMARIO: 1. Violenza *online* e digitale contro le donne: un *continuum* rispetto alla violenza di genere *offline*. – 2. Dimensione digitale della violenza e Convenzione di Istanbul: una lacuna apparente. – 3. Il *decisum* della Corte europea nel caso *Buturugă*: la *cyber*-violenza di genere come parte integrante dell’approccio globale volto a contrastare la violenza contro le donne. – 4. La rilevanza penale di forme di violenza digitale contro le donne ai sensi della Convenzione di Istanbul. – 5. Convenzione di Istanbul e Convenzione di Budapest: una risposta coordinata al fenomeno della violenza *online* e digitale. – 6. Violenza di genere *online* e Unione europea: verso una tutela *ad hoc*. – 7. Conclusioni: riflessioni su una possibile “risposta” al fenomeno della *cyber*-violenza contro le donne.

1. Violenza *online* e digitale contro le donne: un *continuum* rispetto alla violenza di genere *offline*

Con il proliferare di dispositivi abilitati a Internet, *social media* e tecnologia, la violenza contro le donne sta gradualmente diffondendosi nella sfera *online* e digitale¹, specie all’indomani dell’emergenza pandemica da Covid-19 che ha portato a un aumento

Articolo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

* Ricercatore *senior* di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail: aiermano@unisa.it.

¹ Come è ovvio, chiunque può subire violenza con l’uso delle tecnologie *online* e di comunicazione, tuttavia, le ricerche (v. International Center for research on women - ICRW, *Technology-facilitated Gender-based violence: What is it, and how do we measure it?*, 2018) dimostrano che non si tratta di un fenomeno neutro dal punto di vista del genere, dal momento che le donne e le ragazze sono prese di mira in maniera sproporzionata e specifica.

considerevole dei casi di *cyber*-violenza², quale fenomeno che trascende i confini nazionali e richiede una risposta globale³.

Ad oggi non esiste una tipologia o definizione universale che possa ricomprendere tutte le forme di violenza contro le donne perpetrate *online* o attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Al riguardo, si utilizzano termini in maniera intercambiabile o imprecisa e nessuno di essi copre l'intera gamma di comportamenti, né enfatizza la natura di "genere" dell'abuso, sebbene questi descrivano alcune forme rilevanti di violenza contro le donne negli spazi digitali⁴.

Ad ogni modo, come precisa il gruppo GREVIO⁵ nella Raccomandazione n. 1 del n. 1 del 20 ottobre 2021⁶, l'espressione "dimensione digitale della violenza contro le donne" o "violenza contro le donne nella sua dimensione digitale", spesso trascurata da leggi e politiche nazionali, è sufficientemente ampia da comprendere sia gli atti di violenza *online* (condivisione di immagini umilianti, insulti, minacce di morte e di stupro,...) che quelli perpetrati attraverso l'uso di TIC [telefoni cellulari e smartphone, Internet, piattaforme di social media o e-mail, dispositivi di localizzazione, droni, dispositivi di registrazione non connessi a Internet e intelligenza artificiale (AI)], incluse le tecnologie ancora da sviluppare⁷, il tutto in linea con il carattere evolutivo dello spazio digitale e degli atti violenti ivi commessi⁸.

² Report by the UN Broadband Commission for Digital Development Working Group on Broadband and Gender "Cyber Violence Against Women and Girls. A World-wide Wake-up Call", in <https://en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.pdf>, p. 21: "The term 'cyber' is used to capture the different ways that the Internet exacerbates, magnifies or broadcasts the abuse. The full spectrum of behaviour ranges from online harassment to the desire to inflict physical harm including sexual assaults, murders and suicides. Cyber violence takes different forms, and the kinds of behaviours it has exhibited since its inception has changed as rapidly — and, unchecked, will continue to evolve — as the digital and virtual platforms and tools have spread".

³ UN Women, 2021.

⁴ L'Allegato alla Raccomandazione Generale n. 1 sulla dimensione digitale della violenza contro le donne, adottata il 20 ottobre 2021 fornisce un glossario delle definizioni di alcuni dei termini più comunemente utilizzati in ambito digitale, nonché delle forme più diffuse di violenza perpetrata digitalmente. Questo glossario sarà continuamente aggiornato per includere la terminologia emergente e le forme di atti violenti perpetrati contro donne e ragazze nella sfera digitale. Invece, il citato Report sulla *cyber*-violenza contro donne e ragazze, pubblicato nel 2015 da una commissione specializzata delle Nazioni Unite (nota 1), a p. 22, elenca sei categorie di reati al riguardo: *hacking, impersonation, surveillance/tracking, harassment/spamming, recruitment e malicious distribution*.

⁵ Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

⁶ GREVIO, *General Recommendation No. 1 on the digital dimension of violence against women*, cit., che, in linea con l'art. 69 della Convenzione di Istanbul chiarisce ulteriormente l'applicazione della Convenzione medesima in relazione alle espressioni digitali della violenza contro le donne. Offre un'interpretazione approfondita della Convenzione nel contesto della violenza *online* e facilitata dalla tecnologia e chiarisce, in termini pratici, gli obblighi degli Stati membri, fornendo a questo riguardo raccomandazioni concrete.

⁷ Ad esempio, tecnologie di tracciamento riportate dalle società di sicurezza informatica.

⁸ Per una definizione della *cyber*-violenza si rinvia a Cybercrime Convention Committee (T-CY)I, *Working Group on cyberbullying and other forms of online violence, especially against women and children. Mapping study on cyberviolence with recommendations*, adopted by the T-CY on 9 July 2018, p. 5: "Cyberviolence is the use of computer systems to cause, facilitate, or threaten violence against individuals that results in, or is likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering and

Sembra rilevarsi, in sostanza, un approccio “inclusivo”, atto a ricomprendere qualsiasi atto di violenza di genere commesso, assistito o aggravato, in tutto o in parte, *online* o attraverso TIC, contro una donna perché donna, o che colpisce le donne in maniera sproporzionata⁹.

Tali atti – evidenzia il GREVIO – rappresentano un *continuum* della violenza *offline* di genere contro le donne¹⁰, ovvero un’estensione o prosecuzione della violenza psicologica, sessuale e fisica che donne e ragazze sperimentano nella realtà, in particolare in ambito domestico. Non a caso, la distinzione tra “mondo fisico” e “mondo virtuale” tende ad essere superata dalla nuova realtà cosiddetta “*on-life*”.

In tale contesto accade che la tecnologia venga utilizzata in maniera impropria, specie da partner ex o attuali, per intensificare ulteriormente il comportamento coercitivo e di controllo, la manipolazione e sorveglianza nei riguardi delle proprie vittime¹¹, incrementandone la paura e l’ansia, nonché il graduale isolamento da amici e familiari.

La violenza digitale, tra l’altro, colpisce le donne impegnate nella vita pubblica, specie in politica, nel giornalismo e nella difesa dei diritti umani, con l’effetto di metterle a tacere¹², ostacolandone la partecipazione alla vita sociale e ledendone la libertà di espressione, quale pilastro fondamentale di una società democratica¹³; essa rileva anche

may include the exploitation of the individual’s circumstances, characteristics or vulnerabilities”. Vedi, anche, p. 16 circa i dati statistici sulla cyberviolenza contro le donne.

⁹ Vedi, F. STAUDE-MÜLLER, B. HANSEN, M. VOSS, *How stressful is online victimization? Effects of victim’s personality and properties of the incident*, in *European Journal of Developmental Psychology*, 2012, vol. 9, n. 2, relativa a un’indagine che ha coinvolto più di 9.000 utenti di Internet tedeschi di età compresa tra 10 e 50 anni, che ha attestato come le donne erano notevolmente più suscettibili rispetto agli uomini di essere vittime di molestie sessuali *online* e di comportamenti persecutori perpetrati attraverso mezzi informatici (*cyberstalking*). Pew Research Center, *Online Harassment (Molestie online)*, 2014. Si tratta di un’indagine condotta dal Pew Research Center negli Stati Uniti nel 2014, dalla quale emerge che le donne (in particolare le giovani della fascia di età di 18-24 anni) subiscono in misura sproporzionata diversi tipi di molestie virtuali, in particolare *cyberstalking* e molestie sessuali *online*.

¹⁰ GREVIO, Raccomandazione generale n. 1 sulla dimensione digitale della violenza contro le donne 2021.

¹¹ Circa l’uso dei dispositivi, si pensi alla violenza attuata sottoponendo una donna a sorveglianza continua tramite app, senza il suo consenso, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività. Ad esempio, è possibile clonare uno smartphone o metterlo sotto controllo tramite le cosiddette app spia installabili all’insaputa della vittima con procedure di “*rooting*” o “*jailbreaking*” che permettono di aggirare le autorizzazioni di accesso al sistema operativo dello smartphone posseduto dalla vittima.

¹² L’obiettivo 9.C dell’Agenda 2030 prevede di “*augmentare in modo significativo l’accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico entro il 2020*”.

¹³ A/HRC/38/47: *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, 18 June 2018. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne è una delle tante voci ad aver sottolineato che, oltre a danneggiare le persone, la violenza di genere *online* ha ripercussioni negative sulla parità di genere e sulla qualità della democrazia. In particolare, nel suo rapporto al Consiglio per i diritti umani, il relatore, Dubravka Šimonović, ha posto l’accento sulle nuove sfide da affrontare contro la violenza *online*, atteso che l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ha contribuito all’emancipazione delle donne e delle ragazze e ad una più piena realizzazione dei loro diritti umani. Pertanto, ha raccomandato agli Stati e agli attori non statali di combattere la violenza *online* contro donne e ragazze, rispettando la libertà di espressione e il divieto di incitamento alla violenza e all’odio, in conformità con l’art. 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

in contesti educativi come la scuola o l'università, con ripercussioni negative sul proseguimento degli studi e sulla salute mentale, fino al suicidio in casi estremi¹⁴.

Senza poi considerare che su internet le donne sono prese sistematicamente di mira da gruppi violenti il cui intento è quello di spargere odio nei loro confronti; basti pensare

¹⁴ Si richiama, ad esempio, in Italia, il caso di Tiziana Cantone. Nel 2015 si rese protagonista di alcuni video *hard*. Successivamente, il 25 aprile 2015 il video venne condiviso in rete dall'allora fidanzato e, dopo pochissimi giorni, divenne virale su vari mezzi di comunicazione telematica: dapprima conobbe una notevole diffusione su Whatsapp, e successivamente venne condiviso in modo incontrollabile attraverso Facebook. La vicenda, poi, ha avuto un clamore mediatico dopo che il 13 settembre 2016 Tiziana Cantone, in virtù dello stigma sociale subito, si tolse la vita. Il 10 agosto 2016 il tribunale di Napoli Nord ha emesso un'ordinanza con cui, accogliendo *ex art.* 700 c.p.c., le richieste della parte attrice, ordinava a Facebook Ireland Ltd: "*l'immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network di ogni post contenente (foto e/o video) o apprezzamenti riferiti specificamente alla persona della ricorrente*". Avverso l'ordinanza dell'agosto 2016, Facebook ha proposto reclamo per una serie di motivi: innanzitutto, poiché riteneva cessata la materia del contendere, in quanto al momento dell'emissione dell'ordinanza nessuno dei contenuti pubblicati sul social era illecito o accessibile. Ulteriormente, ha chiesto di accertare l'insussistenza di un obbligo generale di rimozione dei contenuti individuati, in mancanza di un ordine preventivo o di una segnalazione emessa dalle autorità competenti, ai sensi dell'art. 16, d. lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Ed infine, contestava la mancanza degli URL idonei a identificare le pagine di Facebook che dovevano essere oggetto di cancellazione: in sostanza, seconda tale ultima contestazione, ad avviso del social network l'ampiezza dell'ordine emanato dal giudice con l'ordinanza che imponeva la cancellazione delle foto e dei video, si poneva in contrasto con l'art. 17 del d. lgs. 70/2003 che prevede l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza da parte del *provider*. Nel caso concreto, il giudice ha innanzitutto provveduto a dare una qualificazione giuridica al social network in questione assimilandolo ad un *provider* e, sottolineando al tempo stesso, che mentre non sussistono dubbi sulla responsabilità diretta di quest'ultimo laddove agisca da *content provider*, ben più articolato si dimostra l'inquadramento giuridico dei *social* e la definizione del suo profilo di responsabilità quando questi si limiti ad esercitare attività di *hosting* mettendo a disposizione dei terzi (che compiono l'illecito) uno spazio virtuale. Nel singolo caso concreto, il Tribunale ha inquadrato Facebook come un *host provider*, fattispecie disciplinata dall'art. 14 del d. lgs. 70/2003 che, come noto, esonera da una responsabilità diretta il prestatore di servizi nella commissione di un illecito, prevedendo, al contrario, che laddove non si sia attivato per rimuovere gli effetti dello stesso ottemperando ad un provvedimento amministrativo o giurisdizionale si configuri comunque una responsabilità. Il Tribunale ha, così, rigettato il reclamo proposto da Facebook nella parte in cui si sosteneva che, nel caso concreto, non vi fosse "*un obbligo del social di intervenire vista la mancanza di un ordine dell'autorità giurisdizionale o amministrativa*" poiché, secondo l'indirizzo del giudice, sussiste comunque un obbligo successivo di attivazione a carico del *provider*, anche laddove la diffida o segnalazione arrivi direttamente dalla parte che si presume lesa. Così, nel caso di specie, il Tribunale ha ampliato il profilo di responsabilità del *social network*, specificando apertamente che l'obbligo di rimuovere i contenuti illeciti non deve sussistere solo laddove vi sia un ordine dell'autorità, ma anche quando il *provider* abbia contezza dello stesso a seguito di informazioni acquisite *aliunde* (ad esempio, a seguito di segnalazione del danneggiato), finendo per qualificare la fattispecie in parola come un illecito plurisoggettivo eventuale a formazione progressiva.

al movimento “*incel*” (“celibi involontari”)¹⁵, che istiga *online* alla violenza contro le donne e promuove tale tipo di violenza come “atto eroico”¹⁶.

Inoltre, la violenza nel mondo digitale può risultare particolarmente dannosa per donne e ragazze a rischio o esposte a forme di discriminazione intersezionale, come ad esempio, donne migranti o appartenenti a minoranze religiose o etniche¹⁷, oppure donne con disabilità o LGBTI (lesbiche, bisessuali, transgender o intersessuali).

Ne consegue, in definitiva, che la violenza digitale nei riguardi delle donne è declinabile come “violenza di genere”, anch’essa radicata in un contesto di discriminazione, in idee di inferiorità femminile e ruoli stereotipati, nelle relazioni di potere sbilanciate rispetto agli uomini, con un grave impatto sulla vita “reale” delle donne, sulla salute fisica e mentale, sui mezzi di sussistenza, sicurezza e reputazione, finendo per minare tutta una serie di diritti umani tutelati dal diritto internazionale.

Come vedremo, dunque, ancorché la “violenza digitale di genere” non trovi, al momento, espresso riferimento normativo all’interno di fonti internazionali, con un apparente dualismo tra norme relative alla violenza contro le donne da un lato e norme concernenti la violenza digitale dall’altro, tale fenomeno è senza dubbio riconducibile alle fonti normative esistenti, Convenzione di Istanbul *in primis*¹⁸, nell’ottica di un approccio globale al fenomeno della violenza contro le donne, in tutte le sue forme.

¹⁵ Il termine *Incel* deriva da una contrazione dell’espressione inglese “*involuntary celibate*” ovvero “celibe involontario”. La parola “*incel*”, in realtà, ha un’origine diversa: è stata conosciuta nel 1993, quando Alana, allora studentessa della Carleton University di Ottawa, l’ha usata per la prima volta per creare un sito chiamato “Alana’s Involuntary Celibacy Project”. Il primitivo blog aveva lo scopo di raccogliere le esperienze personali di Alana, che ha sempre riscontrato difficoltà a intessere relazioni interpersonali, e di tutte quelle persone affette da una timidezza patologica al punto da essere soli, ma senza desiderarlo. Essere involontariamente celibe è ben diverso da essere single, e in molti casi presuppone la convinzione di essere rifiutati dagli “altri” per via del proprio aspetto fisico o di alcune connotazioni caratteriali. La parola da lei inventata è poi diventata il grido di battaglia di tutti i misogini, sia *online* che *offline*. L’ideologia *incel* ha il suo vate protettore nel 22enne Elliott Rodger che, nel 2014, ha ucciso 6 persone (e ne ha ferite alte 14) nel campus universitario di Isla Vista, a Santa Barbara, sparando a vista le ragazze che hanno avuto la sfortuna di trovarsi sulla sua strada. La sua era una vendetta mirata: le vittime predestinate, infatti, dovevano essere tutte le “*hot blonde girls*” che, a suo dire, non avevano fatto altro che rifiutarlo per tutta la vita al punto che, alla sua età, era ancora vergine.

¹⁶ In rete esistono altri tipi di violenza che coinvolgono tutti gli utenti, ad esempio l’*hate speech* (l’odio espresso *online*) che, se rivolto alle donne, assume connotazioni di genere che ne accentuano le manifestazioni e le conseguenze. Il “Barometro dell’odio” di Amnesty International registra che, quando il tema è “donne e diritti di genere”, un commento *online* su tre ingenera *hate speech* e discorsi sessisti. Nel nostro Paese, l’Osservatorio Vox Diritti segnala che, nel 2019, il 63,1% dei *tweet* d’odio è rivolto contro le donne.

¹⁷ Più in generale, per approfondimenti sulle questioni che riguardano le donne migranti vittime di violenza v. A. DI STASI, R. CADIN, A. IERMANO, V. ZAMBRANO (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo/Migrant Women and Gender-Based Violence in the International and European Legal Framework*, Napoli, 2023.

¹⁸ Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La Convenzione di Istanbul e il suo rapporto esplicativo sono stati adottati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011. È stata aperta alla firma l’11 maggio 2011 in occasione della 121a Sessione del Comitato dei Ministri a Istanbul. È entrata in vigore il 1° agosto 2014 e trentaquattro Stati sono parti della Convenzione. Al riguardo giova ricordare che il primo Paese che ha ratificato la Convenzione il 14 marzo 2011, la Turchia, con decreto firmato dal presidente Recep Tayyip Erdoğan il 20 marzo 2021 ha, invece, manifestato la volontà di recedere dalla Convenzione ai sensi dell’art. 80, ritenendo che le leggi nazionali fossero sufficienti a garantire la protezione delle donne, nonostante i

2. Dimensione digitale della violenza e Convenzione di Istanbul: una lacuna apparente

Come anticipato, le questioni relative a tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a partecipazione, diritti di accesso e sicurezza nella tecnologia e *online*, spesso non sono informate alla violenza di genere contro le donne, nonostante l'elevata prevalenza di quest'ultima; al contempo, le risposte nazionali alla violenza di genere contro le donne, specie in ambito domestico, raramente includono la dimensione digitale di siffatta violenza.

Tale dualismo sembra riflettersi sul piano normativo laddove fonti come la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa (Convenzione di Budapest)¹⁹, di cui si dirà in prosieguo, regolano i diritti di accesso *online*, le TIC e la sicurezza senza contemplare la dimensione della violenza di genere. Allo stesso tempo, atti sui diritti delle donne, prima fra tutte la Convenzione di Istanbul, non affrontano specificamente la dimensione digitale della violenza contro le donne e della violenza domestica.

Tuttavia, la corretta interpretazione della Convenzione di Istanbul dimostra la rilevanza di tale strumento anche in relazione alla dimensione digitale della violenza contro le donne e della violenza domestica, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno e adottare azioni specifiche relative ai quattro pilastri (4P) su cui si basa la Convenzione: prevenzione, protezione, perseguimento penale e politiche coordinate.

dati reali dimostrino tutt'altro. La Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi paese disposto ad attuarne le disposizioni. In quanto trattato fondamentale per i diritti delle donne, la Convenzione di Istanbul offre ai governi la serie più completa di misure per prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica. V., *ex multis*, S. DE VIDO, M. FRULLI, *Preventing and combating violence against women and domestic violence. A Commentary on the Istanbul Convention*, 2023, Cheltenham, p. 482 ss.; A. DI STEFANO, *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 ottobre 2012; F. POGGI, *Violenza di genere e convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, pp. 51-76.

¹⁹ La Convenzione e la sua relazione esplicativa sono state adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel novembre 2001. È stata aperta alla firma a Budapest ed è entrata in vigore il 1° luglio 2004. A giugno 2021, 66 Stati sono parti della Convenzione. La Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi paese disposto ad attuare le disposizioni di questo trattato e ad impegnarsi nella cooperazione internazionale contro la criminalità informatica. Il Comitato della Convenzione sulla criminalità informatica garantisce l'effettiva attuazione della convenzione e dei suoi protocolli aggiuntivi. Vedi, anche, Consiglio d'Europa, raccomandazione del 9 settembre 1989 n. R (89)-9 e raccomandazione n. R.(95)13 dell'11 settembre 1995 sui profili di procedura penale collegati alle tecnologie dell'informazione. In dottrina cfr., *inter alia*, N. RUSSO, *20° anniversario della Convenzione di Budapest*, in *Diritto penale e processo*, 2022, vol. 28, fasc. 8, p. 1020 ss.; J. CLOUGH, *A world of difference: the Budapest Convention on Cybercrime and the challenges of harmonisation*, in *Monash University Law Review*, 2014, p. 701 ss.; F. CAJANI, *La convenzione di Budapest nell'insostenibile salto all'indietro del legislatore italiano, ovvero: quello che le norme non dicono ...*, in *Cyberspazio e diritto*, 2010, vol. 11, fasc. 1, p. 185 ss.; E. COLOMBO, *La cooperazione internazionale nella prevenzione e lotta alla criminalità informatica: dalla Convenzione di Budapest alle disposizioni nazionali*, in *Cyberspazio e diritto*, 2009, vol. 10, fasc. 3/4, p. 285 ss.

Tale dimensione è distinta ma non separata dalla violenza contro le donne, di cui è ulteriore manifestazione in un quadro unitario e complessivo violento, motivo per cui la Convenzione di Istanbul trova applicazione a prescindere dal fatto che si tratti di esperienze *online* e/o *offline*.

Al riguardo giova, in primo luogo, evidenziare, come la *cyber*-violenza alluda ad un'ampia gamma di comportamenti riconducibili alla definizione di "violenza nei confronti delle donne" *ex art. 3, lett. a* della Convenzione di Istanbul, la quale include "tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata".

Ebbene, fattispecie come la condivisione di immagini o video non consensuale, bullismo a sfondo sessuale *online*, abusi psicologici e danni economici perpetrati contro donne attraverso i mezzi digitali, o ancora molestie sessuali²⁰, *stalking online*, come pure il furto d'identità *online* o attraverso internet, rientrano tutte in suddetta definizione.

Ne consegue che gli Stati-parte sono tenuti, ai sensi dell'art. 5, par. 2, della Convenzione di Istanbul ad adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la *due diligence*²¹ nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali, rientranti nel campo di applicazione della Convenzione medesima.

In sintesi, siffatta disposizione, fondamentale per porre fine all'impunità della violenza di genere contro le donne e garantire loro l'accesso alla giustizia, copre tutte le espressioni di violenza contro le donne, comprese quelle digitali e la violenza perpetrata con l'aiuto della o attraverso la tecnologia. È chiaro, pertanto, che gli Stati-parte della Convenzione hanno l'obbligo di affrontare la dimensione digitale della violenza contro le donne come parte integrante del loro approccio olistico e multisetoriale volto a contrastare la violenza di genere.

²⁰ Con riguardo al fenomeno del *cyber*-bullismo ai danni dei minori, in Italia si segnala la Legge 29 maggio 2017, n. 71 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, in GU Serie Generale n. 127 del 3-6-2017. Per "*cyber*-bullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *online* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

²¹ La nozione di *due diligence*, adottata da strumenti internazionali e regionali sui diritti umani, da atti politici e dalla giurisprudenza, va inquadrata come obbligo di mezzi, e non già di risultato, richiedendo, appunto, agli Stati-parte di stabilire il quadro giuridico e politico necessario per consentire la prevenzione di tutte le forme di violenza contro le donne, nonché un'indagine efficace per perseguire i responsabili e fornire riparazione alle vittime.

3. Il *decisum* della Corte europea nel caso *Buturugă*: la *cyber*-violenza come parte integrante dell'approccio globale volto a contrastare la violenza contro le donne

Parimenti, sul piano giurisprudenziale, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel primo caso di *cyber*-violenza ai danni di una donna sottoposto alla sua attenzione, *Buturugă c. Romania*²², riscontra nella prassi un approccio "dualista" che, anche nelle fattispecie concrete, tende a distinguere tra violenza domestica da un lato, e violenza digitale dall'altro, sia nella fase delle indagini che di merito.

Al contrario, la Corte asserisce, all'unanimità, che la *cyber*-violenza deve essere considerata, a tutti gli effetti, come violenza contro le donne e che, di conseguenza, le autorità nazionali non possono trattare episodi, quali l'utilizzo abusivo degli account di una donna da parte dell'ex marito o l'acquisizione di immagini e dati, alla stregua di casi di violenza ordinaria²³; essi devono piuttosto applicare le regole più stringenti fissate per i casi di violenza domestica²⁴, in linea con la citata Convenzione di Istanbul.

²² Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza dell'11 febbraio 2020, ricorso n. 56867/15, *Buturugă c. Romania*. Per un commento v. C. CONTI, *Maltrattamenti in famiglia e violazione della riservatezza della corrispondenza*, in *Diritto penale e processo - Osservatorio Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, 2020, n. 5, p. 716 ss.; E. FALLETTI, *Corte Europea dei Diritti Umani. Assenza di indagini penali su violenze coniugali*, in *Osservatorio di diritto internazionale privato e comunitario*, in *Famiglia e diritto*, 2020, n. 5, p. 499 ss.; V. TEVERE, *Per la Corte europea dei diritti dell'uomo l'accesso, senza consenso, all'account personale del partner è violenza domestica: analisi del caso Buturuga c. Romania*, in *I diritti dell'uomo*, 2020, n. 1, p. 229 ss.

²³ In Italia si segnala la Legge "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica", in GU Serie Generale n. 275 del 24-11-2023, pubblicata alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il provvedimento è entrato in vigore il 9 dicembre 2023 e si compone di 19 articoli, finalizzati a potenziare gli strumenti preventivi, investigativi e processuali in materia. La crescente diffusione di episodi di violenza e femminicidi, e l'enorme clamore suscitato dall'assassinio di Giulia Cecchettin, uccisa a soli 22 anni dall'ex fidanzato suo coetaneo, hanno imposto la necessità di ulteriori ed urgenti modifiche con un pacchetto di misure (denominato d.d.l. Roccella), approvato sia alla Camera che al Senato all'unanimità. L'obiettivo perseguito dal legislatore è rafforzare sia la protezione preventiva, implementando le misure contro la reiterazione dei reati a danno delle donne e inasprendo le pene nei confronti dei recidivi, sia ampliare la tutela delle vittime di violenza. In questo ambito, infatti, assume particolare importanza la prevenzione dei c.d. "reati spia", ovvero quei delitti che rappresentano indicatori di una violenza di genere che può degenerare in comportamenti più gravi. Tra gli interventi di maggior rilievo, vi è il rafforzamento della misura di prevenzione dell'ammonizione del questore e di informazione alle vittime di violenza; l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora, anche agli indiziati di reati di violenza di genere e domestica; l'introduzione di norme tese a velocizzare i processi per i predetti reati; l'applicazione della misura cautelare personale e la possibilità di disporre l'applicabilità del controllo tramite il braccialetto elettronico. Rivestono, inoltre, particolare interesse anche le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, nonché l'introduzione di una provvisoria, preventivamente liquidata a titolo di ristoro anticipato in favore delle vittime di violenza. La legge contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria per la quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

²⁴ Le disposizioni rilevanti del nuovo Codice Penale, in vigore in Romania dal 1° febbraio 2014 (Art. 193 *Aggressione o altra violenza*, Art. 199 *Violenza familiare*, Art. 206 *Minaccia*, Art. 302 *Violazione del segreto della corrispondenza*, Art. 360 *Accesso abusivo ad un sistema informatico*). Circa le pertinenti disposizioni della legge n. 217/2003 si rinvia alla sentenza della Corte europea *EM c. Romania*, sentenza del 30 ottobre 2012, ricorso n. 43994/05, par. 43-45. Come già affermato nella sentenza del 23 maggio 2017, ricorso n. 49645/09, *Bălșan c. Romania*, par. 63, in Romania il quadro normativo, basato in particolare sulle disposizioni del codice penale, punisce la violenza domestica molto severamente.

Con tale sentenza la Corte precisa – a conferma di quanto esposto nel paragrafo precedente – che tra le forme di violenza domestica rientrano anche i casi di *cyber*-violenza, motivo per cui dagli artt. 3 (Divieto di tortura) e 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU discende, altresì, l’obbligo positivo per lo Stato di adottare le misure necessarie, preventive e sanzionatorie¹, atte ad evitare che la donna subisca indebite intrusioni nel proprio computer e nei suoi profili *social*, anche da parte del coniuge.

Orbene, il caso di specie origina dal ricorso presentato da una cittadina rumena, Aurelia Buturugă, che denunciava l’ex marito sia per i ripetuti episodi di violenza domestica (violenze fisiche e minacce di morte) che per violazione della segretezza della corrispondenza (utilizzo abusivo dei suoi account informatici, inclusa la pagina facebook, acquisizione di conversazioni private, documenti e foto)²⁵. Il pubblico ministero, tuttavia, archiviava il caso, ritenendo le condotte dell’uomo non sufficientemente gravi da poter essere qualificate come reato, e disponeva una mera sanzione amministrativa, oltre a considerare tardiva la denuncia relativa alla violazione del segreto della corrispondenza. Impugnati i provvedimenti, il tribunale di primo grado di Tulcea (Romania) respingeva il ricorso e accoglieva la richiesta di un ordine di protezione di 6 mesi, eseguito dalla polizia con ritardo e solo parzialmente.

La donna, dunque, decideva di adire la Corte di Strasburgo, citando in giudizio lo Stato rumeno ed invocando la violazione degli artt. 5, 6 e 8 della Convenzione europea.

I giudici di Strasburgo, ricorrendo al principio *iura novit curia*, valutano, invece, il caso sulla base dell’art. 3 che, in combinato disposto con l’art. 1, impone agli Stati di adottare misure destinate a garantire che gli individui sotto la loro giurisdizione non siano sottoposti a tortura né a trattamenti o a pene inumani o degradanti, neppure se posti in essere da privati²⁶, e dell’art. 8 che tutela, altresì, il diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza²⁷.

²⁵ Invero, come si dirà, la ricorrente fa dapprima richiesta di perquisizione elettronica del computer della famiglia per acquisire prove nell’ambito di un procedimento penale, ma la polizia di Tulcea respinge la richiesta ritenendo, le prove, non collegate ai reati di minaccia e violenza. A seguire presenta denuncia per violazione della riservatezza della corrispondenza.

²⁶ I bambini e le altre persone vulnerabili – nella quale rientrano le vittime di violenza domestica – hanno in particolare diritto alla protezione dello Stato, sotto forma di deterrenza effettiva, contro tali gravi violazioni dell’integrità personale (si veda Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 9 giugno 2009, ricorso n. 33401/02, *Opuz c. Turchia*, par. 159). Tali obblighi positivi, che spesso si sovrappongono, consistono in: a) obbligo di adottare misure ragionevoli volte a prevenire maltrattamenti di cui le autorità erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza; e (b) l’obbligo (procedurale) di condurre un’indagine ufficiale efficace nel caso in cui un individuo sollevi una denuncia di maltrattamenti (vedi Corte dei diritti dell’uomo, *Bălșan*, cit., par. 57). Affinché sorga un obbligo positivo, deve essere accertato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere al momento dei fatti, dell’esistenza di un rischio reale e immediato di maltrattamenti di una persona identificata a causa di atti criminali di un terzo e che non hanno adottato misure nell’ambito dei loro poteri che, giudicate ragionevolmente, avrebbero potuto evitare tale rischio (vedi Corte dei diritti dell’uomo, sentenza del 24 luglio 2012, ricorso n. 41526/10, *Dorđević c. Croazia*, par. 139). Inoltre, la Corte ha ritenuto che gli Stati hanno l’obbligo positivo di istituire e applicare efficacemente un sistema che punisca tutte le forme di violenza domestica e di fornire garanzie sufficienti alle vittime (si veda Corte dei diritti dell’uomo, *Opuz*, cit., par. 145, e *Bălșan*, cit., par. 57).

²⁷ Sebbene l’oggetto dell’art. 8 della Convenzione sia essenzialmente quello di proteggere gli individui contro le ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche, esso può anche imporre allo Stato alcuni obblighi

Con specifico riguardo alla violazione del profilo della donna sui *social*²⁸ e all'acquisizione dei dati, la Corte europea sostiene che le autorità nazionali, esaminando separatamente la denuncia concernente la violazione della riservatezza della sua corrispondenza, abbiano peccato di eccessivo formalismo nel negare qualsiasi nesso con la violenza domestica già denunciata dalla vittima.

In tale contesto, gli inquirenti avrebbero dovuto condurre indagini su larga scala, analizzando il fenomeno della violenza domestica nel suo complesso²⁹, in tutte le sue manifestazioni e non già nella prospettiva esclusiva della violenza ordinaria³⁰.

Al riguardo – sottolinea la Corte – è necessaria una “*special diligence*” nella trattazione dei casi di violenza domestica, la cui natura specifica, riconosciuta nella Convenzione di Istanbul, deve essere presa in considerazione nel contesto dei procedimenti interni³¹.

Tanto esposto, secondo la Corte, la Romania³², pur dotata di un quadro giuridico idoneo a proteggere le vittime, non è stata in grado di gestire correttamente l'indagine, di offrire una tutela adeguata ed effettiva, disattendendo, dunque, il già citato obbligo positivo, ad essa incombente, di prevenire e sanzionare la *cyber*-violenza.

La Corte rileva che, sia nel diritto interno che in quello internazionale, il fenomeno della violenza domestica non è limitato alla sola violenza fisica ma comprende, tra gli altri aspetti, la violenza psicologica e lo *stalking*.

Come ricordato in sentenza, la *cyber*-violenza è riconosciuta sul piano internazionale “come un aspetto della violenza contro le donne”, quale risulta dal Rapporto Onu del 2015 sulla *cyber*-violenza contro le donne³³ e dal documento del Gruppo di lavoro del Consiglio d'Europa relativo allo *stalking* sul web e alle altre forme di violenza in linea, c.d. “*Mapping study on cyberviolence*” realizzato nel 2018. Essa può assumere diverse forme, tra cui violazioni della *privacy* informatica, intrusione nel computer della vittima e acquisizione, condivisione e manipolazione di dati e immagini, compresi dati privati.

positivi volti a garantire il rispetto effettivo dei diritti tutelati dall'art. 8 (v. Corte dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 5 settembre 2017, ricorso n. 61496/08, *Bărbulescu c. Romania*, par. 108). La scelta dei mezzi atti ad assicurare il rispetto dell'art. 8 nell'ambito dei rapporti tra individui è, in linea di principio, una questione che rientra nel margine di discrezionalità degli Stati contraenti. Esistono diversi modi per garantire il rispetto della vita privata e la natura dell'obbligo dello Stato dipenderà dall'aspetto particolare della vita privata in questione (si veda Corte dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza del 12 novembre 2013, ricorso n. 5786/08, *Söderman c. Svezia*, par. 79).

²⁸ A. SCHIAVON, *La cyber-violenza maschile contro le donne: una nuova sfida per il diritto penale*, in *Studi sulla questione criminale*, 2019, n. 1-2, pp. 207-222. Secondo l'A. è indubbia la portata rivoluzionaria dei *social media*, tuttavia, essi manifestano un'evidente natura di Giano Bifronte: alle innumerevoli opportunità che lo spazio digitale offre si contrappongono altrettanti rischi e pericoli.

²⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Buturugă*, cit., par. 48, per un esame complessivo di tutti i rimedi a disposizione di una ricorrente vittima di violenza domestica si veda *Bălșan*, cit., par. 64; sentenza del 24 aprile 2012, ricorso n. 57693/10, *Kaluza c. Ungheria*, par. 49-50).

³⁰ Al par. 66 della sentenza la Corte rileva che la decisione della Procura di archiviare il procedimento si basava sugli articoli del nuovo codice penale che puniscono la violenza tra individui, e non sulle disposizioni di tale codice che puniscono più severamente la violenza domestica.

³¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza del 22 marzo 2016, ricorso n. 646/10, *MG c. Turchia*, par. 93.

³² La Romania ha ratificato la Convenzione di Istanbul il 1° settembre 2016.

³³ Si rinvia a nota 2.

Di conseguenza azioni, quali l'illecito controllo, l'accesso o il salvataggio della corrispondenza da parte del partner, vanno prese in considerazione dalle autorità nazionali quando indagano su casi di violenza domestica³⁴. Per di più che, nella fattispecie in esame, le autorità nazionali non hanno neppure vagliato il merito della denuncia penale della ricorrente per violazione della riservatezza della corrispondenza: dapprima la richiesta di perquisizione elettronica del computer di famiglia è stata respinta perché ritenuta non collegata con i reati di minaccia e violenza; poi, una volta presentata autonoma denuncia penale per violazione della corrispondenza, questa è stata ritenuta tardiva. La Corte sostiene che, agendo in questo modo, le autorità inquirenti hanno dato prova di un formalismo eccessivo, tanto più che, le autorità inquirenti avrebbero potuto intervenire d'ufficio in caso di intercettazione illecita di una conversazione effettuata con qualsiasi mezzo elettronico di comunicazione³⁵. Quest'ultime hanno respinto qualsiasi collegamento con gli episodi di violenza domestica già portati alla loro attenzione dalla ricorrente e, pertanto, non hanno risposto in un modo commisurato alla gravità dei fatti lamentati, in violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha così condannato la Romania invitandola sostanzialmente, per il futuro, a valutare con uno sguardo più ampio ed attento un fenomeno così delicato e a non sottovalutare gli episodi di violenza³⁶ tanto più nel *cyber-*

³⁴ S. CECCHINI, *La cyber-violenza di genere: un caso di omogeneizzazione giurisprudenziale tra ordinamenti statali*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, p. 533. Secondo l'A. questa sentenza è di notevole interesse soprattutto per la parte motivazionale in cui il giudice europeo ha operato delle raccomandazioni alle stesse autorità rumene su come condurre le indagini nei casi di violenza domestica. Ad esempio, atti come il monitoraggio o l'accesso alla corrispondenza dei coniugi possono essere presi in considerazione e le accuse di tale violazione impongono un esame sostanziale da parte delle autorità al fine di comprendere il fenomeno della violenza domestica in tutte le sue forme (par. 78). Occorre, dunque, considerare tutti gli indizi utili alla comprensione del contesto e del clima della vita comune che possono essere casualmente rilevanti per la configurazione della fattispecie. Orbene, proprio questo esempio di raccomandazione generale ha spinto una parte della dottrina a ritenere che ci sia stato un tentativo di omogeneizzazione da parte della giurisprudenza di Strasburgo degli ordinamenti statuali.

³⁵ Nel caso di specie, condizione della previa denuncia era applicabile esclusivamente per l'apertura, la sottrazione, la distruzione o la detenzione abusiva di corrispondenza indirizzata ad altra persona.

³⁶ La Corte europea, nel caso di specie, ha richiamato anche un suo precedente di condanna contro la Romania (caso *Balsan c. Romania*, 23 maggio 2017, ricorso n. 49645/09), in cui la Corte di Strasburgo ha riscontrato una violazione degli obblighi positivi discendenti dall'art. 3 CEDU in un caso in cui le autorità nazionali avevano omesso di adottare tutte le misure ragionevolmente possibili per prevenire i maltrattamenti continuamente subiti dalla ricorrente a opera del marito, i quali erano sfociati in serie e gravi lesioni della sua integrità fisica e psichica. Nonostante, infatti, i numerosi episodi di violenza avessero più volte richiesto l'intervento della polizia, e si fossero verificate lesioni certificate da referti medici, le autorità giudiziarie avevano ritenuto che il caso non fosse di rilevanza penale e, disapplicando la normativa nazionale che puniva la violenza domestica, avevano irrogato al colpevole una mera sanzione amministrativa pecuniaria. La Corte europea ha così riscontrato, la violazione dell'art. 3 CEDU, in combinato disposto con l'art. 14 CEDU, ritenendo che il comportamento inadempiente della autorità investigative e giudiziarie nazionali fosse il riflesso di un atteggiamento discriminatorio nei confronti della ricorrente come donna. L'episodio in questione si poneva come ulteriore riprova del complessivo disinteresse dello Stato convenuto rispetto alla repressione e prevenzione della violenza di genere, che faceva sì che la pur adeguata cornice sanzionatoria prevista a livello legislativo rimanesse sostanzialmente disapplicata a livello giudiziario.

spazio ove si annullano sia la sfera privata sia i confini territoriali e temporali e si accentuano, di conseguenza, l'offensività delle azioni e i danni psichici delle vittime³⁷.

4. La rilevanza penale di forme di violenza digitale contro le donne ai sensi della Convenzione di Istanbul

In tale contesto, la Convenzione di Istanbul finisce per rilevare sotto il profilo penalistico, atteso che molte delle forme di violenza contro le donne perpetrate attraverso mezzi digitali rientrano tra le condotte intenzionali che gli Stati-parti della Convenzione sono tenuti a criminalizzare. Queste includono la violenza psicologica *online*, lo *stalking online* o digitale e le molestie sessuali *online* o digitali.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che l'art. 33 della Convenzione di Istanbul descrive la violenza psicologica come “comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce”³⁸. Ebbene, a tal proposito, valga rilevare come tutte le forme di violenza contro le donne perpetrate nella sfera digitale hanno un simile impatto, talora anche in termini più significativi e, pertanto, sono qualificabili come “violenza psicologica”.

Oltretutto, forme di violenza psicologica già perpetrate nel contesto della violenza domestica finiscono per aggravarsi se combinate con le nuove tecnologie. Ad esempio,

³⁷ La giurisprudenza internazionale, in particolare quella di matrice anglo-americana, nell'ultimo decennio è quella che ha maggiormente accelerato il passo adeguandosi al continuo evolversi di simili casi in crescita esponenziale: in particolare viene in rilievo il caso giuridico dell'agosto 2023 citato sul New York Times, in cui una donna del Texas vinse una causa civile ottenendo un risarcimento di 1,2 miliardi di dollari dopo aver citato in giudizio il suo ex-fidanzato per le sistematiche violenze sessuali digitali, molestie gravi, minacce, calunnie, nonché spionaggio e abusi psicologici. Questo caso ha messo in luce l'importanza crescente di affrontare il diffuso problema del *revenge porn*. La donna, identificata con le iniziali “D.L.”, intentò una causa contro il suo ex-fidanzato, Marques Jamal Jackson, dopo che quest'ultimo aveva diffuso immagini intime e video sessualmente espliciti di lei senza il suo consenso. Questo suo comportamento, immediatamente associato al porno vendicativo, costituiva un reato dichiarato illegale dalla legge texana sin dal 2015: infatti, chiunque ne fosse ritenuto colpevole veniva (e viene) condannato ad una pena di almeno un anno di carcere e ad una multa di almeno 4.000 dollari. Nel 2021, quando la relazione si concluse ufficialmente, la donna vietò a Jackson di accedere a qualsiasi materiale intimo condiviso durante la loro relazione. Tuttavia, quest'ultimo ignorò deliberatamente il divieto e diffuse le immagini su siti web, reti sociali e persino su un sito pornografico. Creò anche falsi account sui social network e indirizzi email per condividere il materiale con la famiglia, gli amici e i colleghi di D.L. Inoltre, utilizzò il conto bancario personale di D.L. per pagarsi il suo nuovo affitto post-separazione e la vessò con chiamate e messaggi di testo da numeri anonimizzati in rete e cercò perfino di estorcere un prestito dalla banca di D.L. Jackson venne citato in giudizio, ma non si presentò in tribunale; nonostante ciò, il giudice di Houston emise una sentenza storica che condannò Jackson a pagare 200 milioni di dollari per il perdurante stress psicofisico, passato e futuro, perpetrato a D.L., oltretutto alla sanzione di 1 miliardo di dollari, più sanzioni accessorie. Brad Gilde, il difensore legale di D.L., dichiarò il suo sbigottimento davanti ad una sentenza di tale portata risarcitoria e, al contempo, espresse la sua speranza che tale cifra diventasse un deterrente morale-pecuniario per la prevenzione di futuri casi simili.

³⁸ Per quanto riguarda la violenza psicologica, così come definita dall'art. 33 della Convenzione di Istanbul, l'ordinamento penale italiano non prevede una fattispecie specifica di questo tenore, pur punendo “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa” (violenza privata, art. 610 c.p.). Il reato di minaccia riguarda, invece, l'aspetto della violenza verbale con cui alla vittima viene minacciato un danno ingiusto.

partner attuali o precedenti possono abusare di quest'ultime per rintracciare dove si trovano le loro vittime.

In ogni caso, atti di violenza individuali che non sono punibili penalmente possono comunque varcare la soglia della violenza psicologica se correlati, ad esempio, alla ripetizione facilitata da Internet: un commento provocatorio può diventare *cyber-bullismo* se ripetuto o proveniente da un gran numero di persone.

E ancora, la violenza psicologica *online* può assumere anche la forma di intimidazione, minacce alla vittima o alla sua famiglia, insulti, diffamazione, incitamento al suicidio o all'autolesionismo, spesso rafforzati da meccanismi della mentalità mafiosa e dall'anonimato.

Un'ulteriore forma di violenza psicologica è, altresì, l'abuso economico, inteso come il controllo della capacità di una donna di acquisire, utilizzare e mantenere risorse. Esso si verifica solitamente nel contesto della violenza da parte del partner e ha un indubbio impatto negativo sulla salute delle vittime, come il rischio di povertà e un ridotto accesso all'assistenza sanitaria, oltre a costituire una minaccia al benessere finanziario e all'indipendenza della vittima, con gravi conseguenze sulla sua integrità psicologica.

Sul piano digitale, tale tipo di abuso può assumere la forma del controllo dei conti bancari e delle attività finanziarie della vittima attraverso l'*internet banking*, come pure del danneggiamento del suo *rating* creditizio mediante l'utilizzo delle sue carte di credito senza autorizzazione o la firma di contratti finanziari a nome della vittima (locazioni, prestiti, ecc.).

In secondo luogo, la Convenzione di Istanbul all'art. 34 disciplina lo *stalking*, definendolo come "comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità"³⁹. L'estensione della sua portata alla sfera digitale è affermata proprio nella relazione esplicativa alla Convenzione medesima⁴⁰.

³⁹ Nell'ordinamento italiano il delitto di atti persecutori (c.d. *stalking*) è stato introdotto dal decreto-legge n. 11 del 2009 che ha inserito l'articolo 612-*bis* nel codice penale. Con il decreto-legge n. 93 del 2013 è stata parzialmente ritoccata la disciplina della fattispecie penale proprio in attuazione della Convenzione di Istanbul. Per la sussistenza della fattispecie delittuosa si richiede la ripetitività delle condotte di minaccia o molestia, nonché l'idoneità dei comportamenti a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da 6 mesi a 5 anni. La pena massima è stata portata a 5 anni dal decreto-legge n. 78 del 2013 per permettere l'applicazione della custodia cautelare in carcere (il decreto-legge ha infatti innalzato il limite di pena per l'applicazione della custodia cautelare). La pena è aumentata: fino a un terzo, se il fatto è commesso dal coniuge - anche separato o divorziato - o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; fino a un terzo, se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici; fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità; fino alla metà se il fatto è commesso con armi o da persona travisata. Il delitto è procedibile a querela della persona offesa, salvo talune ipotesi specificamente indicate (se vittima dello *stalking* è un minore o una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio). La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate da parte del coniuge o dell'ex partner nonché attraverso strumenti informatici o telematici. In tutti gli altri casi, la remissione della querela può essere soltanto processuale.

⁴⁰ Relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, al punto 183 con

Al riguardo, il comportamento minaccioso può consistere nel seguire ripetutamente un'altra persona, impegnarsi con lei in comunicazioni indesiderate o farle sapere che viene osservata. Ciò può tradursi sia nel seguire fisicamente la vittima, presentandosi sul posto di lavoro o negli altri contesti di riferimento (palestra, supermercato, scuola, ...), sia nel seguirla nel mondo virtuale (*chat room*, siti di *social network*, ecc.), spiando la vittima sui vari *social media* o su piattaforme di messaggistica, e-mail e telefono, rubando password, violando o *hackerando* i suoi dispositivi per accedere a spazi privati, installando *spyware* o applicazioni di geolocalizzazione, o monitorandola attraverso dispositivi tecnologici connessi tramite l'Internet delle cose (IoT), come gli elettrodomestici intelligenti. In tal caso le pratiche di *stalking* digitale includono minacce (di natura sessuale, economica, fisica o psicologica), danni alla reputazione, monitoraggio e raccolta di informazioni private sulla vittima, furto di identità, adescamento sessuale, impersonificazione della donna e molestie con complici, specie per isolare la vittima.

In sostanza il *cyberstalking* perpetrato da un partner o un ex partner segue gli stessi modelli dello *stalking offline* e, pertanto, non è altro che una violenza facilitata dalla tecnologia.

Infine, l'art. 40 della Convenzione di Istanbul disciplina le molestie sessuali, intendendo per tali "qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo".

Anche in tale definizione sono riconducibili comportamenti *online* o digitali⁴¹, come la condivisione pubblica non consensuale di foto/video di nudo o di natura sessuale di una persona, o minacce in tal senso, con scopo vendicativo, noti anche come pornografia vendicativa o *revenge porn*⁴²; l'acquisizione, produzione o reperimento non consensuale di immagini o video intimi, compresi atti di "*upskirting*"⁴³ e "*creepshots*"⁴⁴; la produzione di immagini alterate digitalmente in cui il volto o il corpo di una persona è sovrapposto o

riferimento all'art. 34: "Inoltre, un comportamento minaccioso include atti vandalici nei confronti di un'altra persona, tracce sottili di contatto con i beni personali della vittima lasciati dallo stalker, atti rivolti contro un animale domestico della vittima, l'uso di false identità o la diffusione online di false informazioni".

⁴¹ V. TEVERE, *Article 40 Sexual Harassment*, in S. DE VIDO, M. FRULLI, *Preventing and combating violence against women and domestic violence*, cit., p. 482 ss., in part. pp. 487-488.

⁴² Tale termine destinato ad avere una valenza tecnica dal punto di vista della disciplina giuspenalistica, si deve alla definizione contenuta nel Urban Dictionary, un dizionario *online* dedicato ai neologismi e alle espressioni *slang* della lingua inglese. Stando a tale fonte costituirebbe "*revenge porn*" "*l'homemade porn uploaded by ex girlfriend or (usually) ex boyfriend after particularly vicious breakup as a means of humiliating the ex or just for own amusement*".

⁴³ Dall'inglese *up*: su e *skirt*: gonna, è una forma di molestia sessuale che consiste nel riprendere, tramite una fotocamera o una telecamera posizionata sotto la gonna, la parte inferiore della figura femminile mettendone in evidenza la biancheria intima o la nudità. Tali immagini poi spesso vengono diffuse *online* senza il consenso dell'interessata

⁴⁴ Fotografia di parti intime o di corpi in posizioni sessualmente allusive che vengono scattate in pubblico senza che la persona interessata ne sia a conoscenza.

“cucito” a una foto pornografica o video, noti come “falsa pornografia”⁴⁵; lo sfruttamento, la coercizione e le minacce, che includono forme di violenza come *sexting*⁴⁶, ricatti sessuali, minacce di stupro, *doxing*⁴⁷ sessualizzato/di genere, furto d’identità e *outing*⁴⁸; il bullismo a sfondo sessuale⁴⁹; il *cyberflashing*⁵⁰.

Come riconosciuto nella Raccomandazione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta al sessismo⁵¹, questi atti sono spesso umilianti e contribuiscono a creare un clima sociale in cui le donne vengono degradate, la loro autostima ridotta e le proprie attività e scelte limitate, sul lavoro, nella sfera privata, pubblica o *online*. Comportamenti come l’incitamento all’odio sessista, che spesso costituisce il primo passo verso la violenza fisica, possono anche intensificarsi o sfociare in atti apertamente offensivi e minacciosi, compresi l’abuso sessuale, la violenza o lo stupro, rientrando così nell’ambito di applicazione dell’art. 40 della Convenzione di Istanbul.

In definitiva, dunque, la maggior parte delle forme di violenza *online* e agevolate dalla tecnologia contro le donne non sono altro che crimini e delitti esistenti, ma ampliati, amplificati o generalizzati da Internet e, pertanto, già oggetto di tutela⁵².

5. Convenzione di Istanbul e Convenzione di Budapest: una risposta coordinata al fenomeno della violenza *online* e digitale contro le donne

Sebbene la Convenzione di Istanbul fornisca un rilevante quadro giuridico per prevenire e combattere la dimensione digitale della violenza contro le donne e della

⁴⁵ Vedi i “*deepfakes*” che sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale (AI) che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce.

⁴⁶ Dalla crisi dei termini inglesi *sex* e *texting*, pratica di inviare o postare messaggi di testo e immagini a sfondo sessuale, come foto di nudo o semi-nudo, via cellulare o tramite Internet, app e/o *social network*.

⁴⁷ Il termine *doxing*, o *doxxing*, si riferisce alla pratica di cercare e diffondere pubblicamente *online* informazioni personali e private (come ad es. nome e cognome, indirizzo, numero di telefono etc.) o altri dati riguardanti una persona, di solito con intento malevolo.

⁴⁸ La parola inglese *outing* indica la pratica di rendere pubblico l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona in assenza del suo consenso.

⁴⁹ Il bullismo sessuale include comportamenti, quali diffusione di pettegolezzi o voci sul presunto comportamento sessuale di una vittima, pubblicazione di commenti a sfondo sessuale sotto i post o le foto della vittima, o esporre allo scoperto qualcuno senza il suo consenso allo scopo di spaventare, minacciare e fare *body shaming* (derisione del corpo è l’atto di deridere e/o discriminare una persona per il suo aspetto fisico).

⁵⁰ Il *cyberflashing* consiste nell’invio di immagini di natura sessuale non richieste tramite applicazioni di appuntamenti o di messaggistica, messaggi di testo o utilizzando tecnologie *airdrop* o *Bluetooth*.

⁵¹ ECRI General Policy Recommendation no. 15 on Combating Hate Speech, 8.12.2015.

⁵² Attraverso la sua procedura di valutazione di base, il GREVIO ha applicato gli articoli 33, 34 e 40 della Convenzione di Istanbul nel contesto digitale e ha monitorato la loro attuazione per quanto riguarda alcuni aspetti della violenza *online* e facilitata dalla tecnologia, evidenziando le buone pratiche degli Stati parte. Nel rapporto di valutazione sulla Francia, ad esempio, è stata elogiata l’introduzione di nuovi reati penali nell’ordinamento francese, tra cui il *cyber-bullismo* contro donne e ragazze. Allo stesso modo, il GREVIO ha elogiato le modifiche ai codici penali di Slovenia e Polonia che hanno ampliato la portata dei reati di *stalking* per includere le sue manifestazioni *online*.

violenza domestica, essa “si completa” con altri strumenti normativi pertinenti, come la già citata Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d’Europa (Convenzione di Budapest) che fornisce una serie di standard giuridicamente vincolanti per criminalizzare gli aspetti della violenza informatica, garantire le prove elettroniche e stabilire una cooperazione transfrontaliera e internazionale per indagare e perseguire la violenza *online* contro le donne⁵³.

Tali fonti possono integrarsi a vicenda in modo dinamico, nell’interesse superiore della vittima⁵⁴: da un lato la Convenzione di Istanbul, il più ambizioso trattato sui diritti umani giuridicamente vincolante in tema di violenza contro le donne che, come si è detto, riconosce la natura di “genere” della violenza anche nella sua dimensione digitale; dall’altro, la Convenzione di Budapest, il primo e più rilevante trattato internazionale giuridicamente vincolante nell’ambito della criminalità informatica e delle prove elettroniche, il quale offre il potenziale per esercitare l’azione penale nei casi di violenza contro le donne.

Per di più la Convenzione di Budapest, attraverso una serie di disposizioni di diritto penale, affronta direttamente e indirettamente alcuni tipi di violenza *online* e agevolata dalla tecnologia nei confronti delle donne.

Ciononostante, resta il fatto che il campo della criminalità informatica è, ad oggi, ancora in gran parte neutrale rispetto al genere, motivo per cui l’ampia portata e l’approccio globale della Convenzione di Istanbul possono fungere da strumento vitale per un riconoscimento sistematico dell’esposizione delle donne alla violenza nel campo della criminalità informatica.

In ogni caso, il successo della Convenzione di Budapest è dovuto al fatto che le misure previste conciliano un’efficace risposta della giustizia penale con la salvaguardia dello Stato di diritto. Da un lato, essa impone alle Parti di criminalizzare i reati perpetrati contro o mediante dati e sistemi informatici, o relativi alla produzione, distribuzione o al possesso di materiale pedopornografico, nonché le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi; e, dall’altro, impone loro di rafforzare i poteri in materia di diritto

⁵³ Cfr. uno studio realizzato nell’ambito del Consiglio d’Europa da Adriane van der Wilk, *Protecting women and girls from violence in the digital age - The relevance of the Istanbul Convention and the Budapest Convention on Cybercrime in addressing online and technology-facilitated violence against women*, dicembre 2021.

⁵⁴ La relazione esplicativa alla Convenzione sottolinea che quest’ultima coesiste armoniosamente con altri trattati, siano essi multilaterali o bilaterali. L’obiettivo principale della Convenzione è rafforzare la protezione delle vittime garantendo loro il più alto livello di protezione. Al riguardo, l’art. 71 sottolinea che la Convenzione non pregiudica “*gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali*” ratificati o da ratificare dalle parti “*che contengono disposizioni relative a materie disciplinate dalla presente Convenzione*” e l’art. 73 aggiunge che la Convenzione non pregiudica “*le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro violenza sulle donne e la violenza domestica*”. Inoltre, l’art. 71, par. 2, prevede che “*Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l’applicazione dei principi in essa sanciti*”.

processuale penale nazionale, dotando, *inter alia*, i sistemi giudiziari dei mezzi necessari per garantire prove elettroniche in relazione a qualsiasi reato.

Inoltre, per quanto qui rileva, di indubbio rilievo è, altresì, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest⁵⁵ che intende fornire norme comuni a livello internazionale per rafforzare la cooperazione in materia di criminalità informatica e la raccolta delle prove in formato elettronico per le indagini o i procedimenti penali.

Emerge, dunque, come la Convenzione di Budapest offra un interessante quadro ai fini del contrasto alla violenza *online* e facilitata dalla tecnologia contro le donne pur non menzionandola, sia dal punto di vista procedurale che della cooperazione internazionale, specie in punto di indagini che per la messa in sicurezza delle prove elettroniche.

In tal modo, la Convenzione di Budapest, nel trovare applicazione rispetto a qualsiasi crimine che coinvolga prove elettroniche, contribuisce a integrare le disposizioni della Convenzione di Istanbul, con specifico riguardo ai reati di violenza *online* o tramite TIC perpetrati contro donne, facilitandone le indagini.

A titolo esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, per quanto concerne le misure procedurali si richiamano gli artt. 16 e 17 sulla conservazione di dati informatici, inclusi quelli relativi al traffico, raccolti e archiviati dai titolari dei dati, come i fornitori di servizi, di cui è necessaria la conservazione a causa della propria volatilità, essendo facilmente soggetti a manipolazione o modifica; l'art. 18 che consente alle parti, nel corso di indagini e procedimenti penali, di ordinare a una persona o a un fornitore di servizi, di fornire dati informatici specifici in suo possesso o controllo, che possono risultare fondamentali e contenere, tra le altre informazioni, l'indirizzo IP del presunto autore del reato; l'art. 19 sulla perquisizione e il sequestro di dati informatici archiviati; l'art. 20 sulla raccolta dei dati sul traffico in tempo reale; l'art. 21 sull'intercettazione del contenuto dei dati.

Ebbene, siffatti articoli da 16 a 21 della Convenzione di Budapest potrebbero utilmente integrare l'art. 50 della Convenzione di Istanbul⁵⁶ nel contesto del perseguimento della violenza *online* e agevolata dalla tecnologia contro le donne, fornendo alle parti indicazioni più precise sulle misure da intraprendere per garantire le prove elettroniche.

E ancora, per quanto concerne la cooperazione internazionale, l'art. 25 sui principi generali relativi alla mutua assistenza e gli articoli da 29 a 34 della Convenzione di

⁵⁵ Il suo primo protocollo addizionale punta a criminalizzare la diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, nonché le minacce e gli insulti di matrice razzista e xenofoba.

⁵⁶ Art. 50 *Risposta immediata, prevenzione e protezione*: "1 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime. 2 Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove".

Budapest⁵⁷ possono essere complementari all'art. 62 della Convenzione di Istanbul, il quale stabilisce che le parti cooperano “nella misura più ampia possibile” quando si tratta di prevenzione, protezione e assistenza alle vittime e di indagini o di procedimenti relativi ai reati elencati nella Convenzione, nonché dell'esecuzione delle sentenze penali, compresi gli ordini di protezione. In particolare, quanto disposto dalla Convenzione di Budapest contribuisce ad ampliare la capacità di accedere e preservare le prove elettroniche ed espandere i poteri investigativi nel contesto della mutua assistenza e della cooperazione internazionale.

A livello del Consiglio d'Europa, dunque, la sinergia tra le due convenzioni offre il potenziale per sviluppare risposte coordinate al fenomeno.

Oltretutto, in tale contesto, rilevano anche atti di *soft law*, come la Raccomandazione generale n. 35 adottata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (Comitato CEDAW) sulla violenza contro le donne basata sul genere che, aggiornando la Raccomandazione generale n. 19 del 1992⁵⁸, definisce la violenza basata sul genere contro le donne come violenza che si manifesta in un *continuum* di forme molteplici, interconnesse e ricorrenti, in una serie di contesti, dal privato al pubblico, compresi quelli mediati dalla tecnologia e che, nel mondo globalizzato contemporaneo, trascendono i confini nazionali; la Raccomandazione CM/Rec(2019)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta al sessismo⁵⁹, che comprende una sezione specifica sull'incitamento all'odio sessista *online*, e la raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), sulla lotta contro l'incitamento all'odio⁶⁰.

⁵⁷ Art. 29 *Conservazione rapida di dati informatici immagazzinati*; art. 30 *Divulgazione rapida di dati di traffico conservati*, art. 31 *Mutua assistenza concernente l'accesso a dati informatici immagazzinati*, art. 32 *Accesso transfrontaliero a dati informatici immagazzinati con il consenso o quando pubblicamente disponibili*; art. 33 *Mutua assistenza nella raccolta in tempo reale di dati sul traffico*; art. 34 *Mutua assistenza in materia di intercettazione di dati relativi al contenuto*.

⁵⁸ General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, 26 July 2017, la quale aggiunge che la violenza di genere contro le donne si verifica in tutti gli spazi e le sfere dell'interazione umana, sia pubblici che privati. Questi includono la famiglia, la comunità, gli spazi pubblici, il posto di lavoro, il tempo libero, la politica, lo sport, i servizi sanitari, i contesti educativi e la loro ridefinizione attraverso ambienti mediati dalla tecnologia, come le forme contemporanee di violenza che si verificano su Internet e negli spazi digitali.

⁵⁹ Raccomandazione CM/Rec(2019)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla prevenzione e la lotta contro il sessismo, adottata dal Comitato dei Ministri il 27 marzo 2019, in occasione della 1342^a riunione dei Delegati dei Ministri. Tale raccomandazione contiene la prima definizione di sessismo concordata a livello internazionale, anche *online* e attraverso le nuove tecnologie. Ai fini della raccomandazione, si definisce sessismo: Ogni atto, gesto, rappresentazione visiva, proposta orale o scritta, pratica o comportamento, fondato sull'idea che una persona o un gruppo di persone siano inferiori per via del loro genere, che si verificano nella sfera pubblica o privata, in rete o fuori dalla rete, aventi per oggetto o effetto: i. di violare la dignità o i diritti fondamentali di una persona o di un gruppo di persone; o ii. di provocare ad una persona o gruppo di persone danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o socio-economica; o iii. di creare un ambiente intimidatorio, ostile, mortificante, umiliante o offensivo; o iv. di ostacolare l'autonomia e la piena realizzazione dei diritti umani di una persona o gruppo di persone; o v. di mantenere e rafforzare gli stereotipi di genere.

⁶⁰ Raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), sulla lotta contro l'incitamento all'odio, adottata l'8 dicembre 2015.

Inoltre, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato due risoluzioni sulla discriminazione informatica e l'odio *online*⁶¹ e sulla fine della violenza sessuale e delle molestie contro le donne negli spazi pubblici⁶². Allo stesso modo, la Strategia per l'uguaglianza di genere 2018-2023⁶³ del Consiglio d'Europa ha sottolineato la necessità di combattere la violenza contro le donne sia *online* che *offline*, affrontando gli stereotipi di genere e il sessismo, compresi l'incitamento all'odio sessista e le minacce sessuali *online*, in particolare sulle piattaforme dei *social media*.

Parimenti, anche la strategia dell'UE per l'uguaglianza di genere⁶⁴ pone l'accento sulla violenza *online* e facilitata dalla tecnologia contro le donne, diventata pervasiva con conseguenze specifiche e viziose, oltre che ostativa alla partecipazione delle donne alla vita pubblica; mentre la strategia dell'UE sui diritti delle vittime⁶⁵ inquadra la criminalità informatica come un problema che potenzialmente colpisce qualsiasi persona *online*, con qualsiasi mezzo.

Sulla questione della criminalità informatica in generale e della criminalità informatica contro le donne in particolare, nonché sulle questioni attinenti che riguardano i potenziali rimedi contro la violenza *online* e facilitata dalla tecnologia contro le donne, come la tutela della *privacy*, la responsabilità degli intermediari e la garanzia delle prove digitali, entrano in gioco anche altri strumenti, come il Regolamento generale sulla

⁶¹ Council of Europe (2017a), Parliamentary Assembly Resolution on ending cyberdiscrimination and online hate: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23456>

⁶² Council of Europe (2017b), Parliamentary Assembly Resolution on putting an end to sexual violence and harassment of women in public space: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23977&lang=en>

⁶³ Council of Europe (2018b), Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023: <https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1>

⁶⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Un'unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025*, COM/2020/152 final, Bruxelles, 5.3.2020.

⁶⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), COM/2020/258 final, Bruxelles, 24.6.2020, ove si legge che “*la criminalità informatica può comprendere reati gravi contro persone, quali reati sessuali online (anche nei confronti di minori), furto di identità, reati online basati sull'odio e reati contro il patrimonio (quali la frode e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti). Non sempre le vittime della criminalità informatica trovano l'assistenza necessaria per porre rimedio al danno subito e spesso non denunciano il reato. (...) La denuncia dei reati informatici dovrebbe essere ulteriormente agevolata e le vittime dovrebbero ricevere l'aiuto di cui necessitano*”.

protezione dei dati (GDPR)⁶⁶, il regolamento sulle prove elettroniche⁶⁷, il regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali, la cd. “legge sui servizi digitali” (DSA)⁶⁸ che intende proteggere i diritti fondamentali *online* e affrontare i rischi presenti su internet, compresi quelli relativi alla violenza di genere (art. 34, par. 1, lett. d “valutazione del rischio” e considerando 83). In particolare, esso garantisce che le autorità giudiziarie nazionali abbiano il potere di ordinare ai prestatori di servizi intermediari di intervenire contro determinati tipi di contenuti illegali che configurano un reato di violenza *online*.

Altri strumenti, invece, che descrivono in dettaglio la cooperazione con il settore privato, ad esempio, il Codice di condotta sulla lotta all’incitamento all’odio illegale *online*⁶⁹, sono espressione di autoregolamentazione ma pur sempre efficaci, nella pratica, a contenere il fenomeno.

In tale ambito viene in rilievo, altresì, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, nota come “Convenzione 108+⁷⁰”, che garantisce a ciascun individuo, nel

⁶⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in GU L 119, 4.5.2016, pp. 1-88. Esso si applica se il titolare del trattamento (un’organizzazione che raccoglie dati da residenti nell’UE), il responsabile del trattamento (un’organizzazione che tratta dati per conto di un titolare del trattamento come i fornitori di servizi *cloud*) o l’interessato (individuo) hanno sede nell’UE. Esso offre il potenziale per frenare alcuni aspetti della violenza *online* e facilitata dalla tecnologia contro le donne, chiedendo ad esempio che le aziende integrino la *privacy* fin dalla progettazione nei loro prodotti (questione dello “*stalkerware*”) o che i soggetti responsabili del caricamento di materiale pedopornografico basato su immagini, nonché gli editori di tale materiale sono considerati contitolari del trattamento dei dati e, pertanto, ricadono sotto gli obblighi e le sanzioni imposte dal GDPR. Inoltre, il GDPR prevede anche un “diritto alla cancellazione”, meglio noto come diritto all’oblio.

⁶⁷ Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, in GU L 191 del 28.7.2023, pp. 118-180. Tale regolamento stabilisce le norme in base alle quali un’autorità di uno Stato membro può, nell’ambito di un procedimento penale, emettere un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione e ingiungere, pertanto, a un prestatore di servizi che offre servizi nell’Unione e che è stabilito in un altro Stato membro o, alternativamente, rappresentato da un rappresentante legale in un altro Stato membro, di produrre o conservare prove elettroniche, indipendentemente dall’ubicazione dei dati. Tale regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti o rappresentati nel loro territorio al fine di garantire che ottemperino a misure nazionali simili a quelle di cui al primo comma.

⁶⁸ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), in GU L 277/1 del 27.10.2022.

⁶⁹ Il 31 maggio 2016 la Commissione europea e quattro grandi società informatiche (Microsoft, Facebook, Twitter e YouTube) hanno adottato un Codice di condotta che prevede un elenco di impegni per combattere la diffusione dell’illecito incitamento all’odio *online* in Europa. Instagram, Snapchat e Dailymotion hanno aderito al codice di condotta nel 2018, Jeuxvideo.com nel 2019 e TikTok nel settembre 2020. I firmatari del Codice di condotta si sono impegnati a esaminare le segnalazioni di incitamento all’odio sulle loro piattaforme e a rispondere ai contenuti illegali entro 24 ore. In tema vedi, altresì, la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in GU L 328, 6.12.2008, pp. 55-58.

⁷⁰ Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all’adesione degli Stati non membri a Strasburgo il 28/01/1981 ed entrato in vigore dall’1/10/1985, e aggiornato nel 2018. La Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale obbligatorio che ha per scopo la protezione delle persone contro l’uso abusivo del

territorio delle parti che hanno ratificato la Convenzione, indipendentemente dalla nazionalità o residenza, il rispetto di diritti e libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento automatizzato di dati personali, nonché dei dati sensibili come quelli genetici e biometrici e prevede, altresì, il “diritto alla cancellazione”.

In definitiva, diversi strumenti normativi di *hard* e *soft law* fungono da supporto alla Convenzione di Istanbul ai fini del contrasto al fenomeno della violenza virtuale contro le donne, completandosi a vicenda, nell’ottica di una tutela effettiva.

6. Violenza di genere *online* e Unione europea: verso una tutela *ad hoc*

Tenuto conto della dimensione transfrontaliera intrinseca nella violenza *online*, la quale si diffonde e si amplifica attraverso internet oltre i confini dei singoli Stati membri⁷¹, il legislatore UE intende introdurre norme minime comuni *ad hoc* per contrastare un fenomeno tanto vasto quanto complesso proprio rispetto alle donne⁷², come rilevato dall’Istituto Europeo per l’Eguaglianza di Genere (EIGE)⁷³.

trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, e che disciplina il flusso transfrontaliero dei dati. Oltre le garanzie previste per il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, essa bandisce il trattamento dei dati “delicati” sull’origine razziale, sulle opinioni politiche, la salute, la religione, la vita sessuale, le condanne penali, in assenza, di garanzie previste dal diritto interno. La Convenzione garantisce anche il diritto delle persone di conoscere le informazioni catalogate su di loro ed ad esigere, se del caso, delle rettifiche. Unica restrizione a tale diritto può aversi solo in caso in cui sia presente un interesse maggiore (sicurezza pubblica, difesa, etc). La Convenzione impone anche delle limitazioni ai flussi transfrontalieri di dati negli stati in cui non esiste alcuna protezione equivalente.

⁷¹ Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), *Combating gender-based violence: Cyberviolence, European added value assessment* (Contro la violenza di genere: la violenza *online* - Valutazione del valore aggiunto europeo).

⁷² A livello europeo i primi dati relativi a casi di violenza virtuale contro donne e ragazze nell’UE si devono all’indagine condotta dall’Agenzia europea per i diritti fondamentali, tramite questionari sul cyber-stalking e sulle molestie *online*. Cfr. Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (2014). *Violenza contro le donne: un’indagine a livello di Unione europea - Risultati principali*. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, p. 104, in <https://fra.europa.eu/it/publication/2020/violenza-contro-le-donne-unindagine-livello-di-unione-europea-panoramica-dei>. L’UE aiuta già gli Stati membri nella lotta a questo tipo di violenza, utilizzando finanziamenti, misure politiche e strumenti giuridici orizzontali riguardanti questo settore. Per rendere più efficaci le misure esistenti e rafforzare ulteriormente gli strumenti dell’Unione miranti a combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica è però necessaria un’azione legislativa mirata a livello dell’UE stabilendo norme minime. Le misure dell’UE aiuterebbero gli Stati membri che sono parti della convenzione di Istanbul ad attuarla. La presente proposta consentirebbe di adottare ulteriori misure coordinate in tutta l’UE e di garantirne l’applicazione a livello dell’UE. Il suo scopo è raggiungere un giusto punto di equilibrio tra garantire l’efficacia degli obblighi in essa stabiliti e lasciare agli Stati membri la flessibilità necessaria per tener conto delle specificità e delle esigenze nazionali nell’attuare le norme contemplate.

⁷³ EIGE, “Violenza virtuale contro donne e ragazze” (VAWG virtuale), 2017, in <https://eige.europa.eu/publications/cyber-violence-against-women-and-girls>. L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) è il centro dell’UE dedicato alla parità di genere. Esso offre sostegno ai responsabili delle politiche e a tutte le istituzioni negli sforzi volti a ottenere una vera parità tra donne e uomini per tutti gli europei, mettendo a disposizione competenze specifiche e dati comparabili e attendibili sulla parità di genere in Europa. Anche in tale rapporto si ritiene più appropriato considerare la violenza informatica come un *continuum* della violenza *offline*.

L'8 marzo 2022 la Commissione europea, su invito del Parlamento UE⁷⁴, ha così adottato una proposta di direttiva⁷⁵ per combattere, in generale la violenza contro le donne e la violenza domestica⁷⁶ e, in particolare, le forme più gravi di violenza *online*⁷⁷, tra cui

⁷⁴ Risoluzione del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere: violenza online (2020/2035 (INL)). Risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'art. 83, par. 1, TFUE (2021/2035(INL)), basate sull'art. 225 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con cui il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare proposte, rispettivamente, sulla lotta alla violenza di genere e alla violenza *online*, oltre che sull'aggiunta della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'art. 83, par. 1, TFUE.

⁷⁵ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, COM/2022/105 final, Strasburgo, 8.3.2022. Per un commento cfr. E. BERGAMINI, *The Proposal for a EU Directive on Combating Violence Against Women and Domestic Violence*, A. DI STASI, R. CADIN, A. IERMANO, V. ZAMBRANO (a cura di), *Donne migranti e violenza di genere nel contesto giuridico internazionale ed europeo*, cit., p. 487 ss.; A. PITRONE, *Il lungo (ed incidentato) percorso della lotta alla violenza contro le donne nell'Unione Europea. Dalla questione dell'adesione alla Convenzione di Istanbul alla Proposta di una direttiva ad hoc*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, p. 681 ss., in part. pp. 692-696.

⁷⁶ L'obiettivo di contrastare la violenza di genere occupa un posto di primo piano nella strategia generale dell'UE sui diritti dei minori (Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia dell'UE sui diritti dei minori, COM (2021) 142 final, 24 marzo 2021), nella strategia dell'UE sui diritti delle vittime 2020-2025 (Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), COM(2020) 258 final, 24 giugno 2020), nella strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 (Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, COM(2020) 698 final, 12 novembre 2020), nella strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, COM(2021) 101 final, 3 marzo 2021) e nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, COM/2021/102 final, 4 marzo 2021, pp. 22 e 23). Il piano d'azione sulla parità di genere III Commissione europea, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio. Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE, JOIN(2020) 17 final, 25 novembre 2020) fa della lotta contro la violenza di genere una delle priorità dell'azione esterna dell'UE. In tema di violenza domestica e nozione di rifugiato si segnala: Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza del 16 gennaio 2024, causa C-621/21, *WS c. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet* in cui, al punto 57, la Corte afferma che le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un "determinato gruppo sociale", ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. d), della direttiva 2011/95, qualora sia accertato che, nel loro paese d'origine, esse sono, a causa del loro sesso, esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche.

⁷⁷ Circa la proposta di direttiva citata, si segnala che il Consiglio dell'Unione europea ha suggerito alcune (discusse) modifiche alla direttiva proposta dalla Commissione europea l'8 marzo 2022 e approvata, con importanti emendamenti, dal Parlamento europeo nella primavera del 2023. In primo luogo, viene prospettata l'eliminazione della nozione di "molestie sessuali nel mondo del lavoro" (art. 4 del testo), mantenendo solo la criminalizzazione delle molestie nel mondo digitale (art. 9 del testo). In egual modo, sarebbe integralmente eliminata anche la previsione normativa in tema di stupro in assenza di consenso da parte della vittima (art. 5), rimuovendola così dai "reati riconducibili allo sfruttamento sessuale di donne e bambine". Sono scomparse inoltre le parole "nere" e "intersezionalità", elementi chiave dell'approccio sensibile al genere presenti della Convenzione di Istanbul. La prima motivazione di tali modifiche proposte è legata alla volontà di mediare con Paesi membri, come la Polonia e l'Ungheria, che si oppongono alla

la condivisione o la manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo *stalking online* e le molestie *online*, nella prospettiva, altresì, di aggiungere la violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'art. 83, par. 1, TFUE⁷⁸.

La proposta *de qua* destinata a tradursi nel primo atto, in ambito UE, che disciplina specificamente la violenza contro le donne, ha come documento di riferimento la più volte citata Convenzione di Istanbul – a cui, tra l'altro, l'UE ha aderito l'1 giugno 2023⁷⁹ – andando perfino oltre. Essa, infatti, disciplina aspetti non contemplati, come noto, nella Convenzione medesima, come appunto la violenza *online* contro le donne, tenendo, presente, tra l'altro, le raccomandazioni del gruppo GREVIO in proposito.

Ad ogni modo, anche in ambito UE, la violenza *online* con l'uso di internet e degli strumenti informatici viene intesa come corollario alla violenza subita dalle vittime nella vita reale⁸⁰.

Al riguardo, nonostante l'ampia diffusione della violenza *online*, ad oggi la regolamentazione in materia risulta estremamente disorganica e lacunosa sia a livello dell'UE che degli Stati membri⁸¹.

formulazione del testo originario della direttiva, mentre la seconda motivazione si basa sul fatto che il reato di stupro sarebbe di competenza statale e non già dell'UE.

⁷⁸ La Commissione ha adottato la comunicazione “Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio” (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, COM(2021) 777 final, 9 dicembre 2021) al fine di ottenere, da parte del Consiglio, la decisione di estendere l'elenco delle sfere di criminalità previste dall'UE all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio (“iniziativa dell'UE sulle sfere di criminalità”). L'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio minano le fondamenta stesse di una società democratica e pluralistica e i valori comuni sanciti dall'articolo 2 TUE. Per l'estrema gravità di tali comportamenti, tenuto conto del loro impatto sui diritti e sui valori fondamentali, e per la loro natura transfrontaliera è necessaria un'azione comune a livello di Unione. Per affrontare in particolare l'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio *online* basati sul sesso o sul genere, in particolare l'istigazione misogina all'odio o alla violenza, la presente direttiva stabilisce norme minime per la definizione del reato concernente questo tipo di violenza *online* e delle relative sanzioni penali. Una volta che il Consiglio avrà adottato la decisione che aggiungerà l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio all'art. 83, par. 1, TFUE quale nuova base giuridica, la Commissione sarà in grado di proporre ulteriori norme miranti ad armonizzare la definizione di questi due tipi di reati aggiungendo motivazioni per le quali sia prevista una tutela.

⁷⁹ L'Unione europea ha concluso, con due decisioni del Consiglio, il processo di adesione alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. La Convenzione, entrata in vigore nell'aprile 2014, è stata firmata dall'UE il 13 giugno 2017. La ratifica da parte dell'UE è espressamente prevista dalla Convenzione di Istanbul (art. 75) ed era tra le priorità dell'attuale Commissione von der Leyen, come emerge dalla Strategia per la parità di genere 2020-2025. La Commissione e il Parlamento hanno promosso costantemente sia la ratifica da parte dell'UE della Convenzione sia l'adozione di uno strumento vincolante – nello specifico una direttiva – sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cui proposta è stata presentata l'8 marzo 2022. Cfr., *inter alia*, C. MORINI, *La questione dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul alla luce del parere 1/19 della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in questa *Rivista*, 2021, n. 3, p. 136 ss.

⁸⁰ Vedi relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

⁸¹ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, in GU L 315 del 14.11.2012, p. 57, cd. “direttiva sui diritti delle vittime”.

Si pensi, ad esempio, in ambito UE, alla cd. “direttiva sui diritti delle vittime”, la quale stabilisce norme minime riguardanti i diritti, la protezione e l’assistenza di tutte le vittime di reato nell’UE. Essa fa riferimento, tra le altre, alle vittime di violenza di genere, di violenza sessuale e di violenza nelle relazioni strette, ma senza prescrivere norme specifiche, né tanto meno relative alla dimensione digitale della violenza.

La proposta *supra* citata ne integra, quindi, le norme per rispondere alle esigenze specifiche delle donne vittime di violenza, le quali continueranno pur sempre a beneficiare parallelamente anche delle disposizioni di carattere generale previste dalla direttiva citata, così come di quelle della direttiva sull’ordine di protezione europeo⁸² e del regolamento sul riconoscimento reciproco⁸³, della direttiva sull’indennizzo⁸⁴, della direttiva sulla parità di genere⁸⁵, della direttiva sugli abusi sessuali sui minori⁸⁶ e della direttiva anti-tratta⁸⁷.

⁸² Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo, in GU L 338 del 21.12.2011, p. 2.

⁸³ Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, in GU L 181 del 29.6.2013, p. 4. La direttiva 2011/99/UE e il regolamento 606/2013 sono due strumenti che consentono il riconoscimento transfrontaliero degli ordini di protezione emessi a norma del diritto nazionale. L’attuale iniziativa impone agli Stati membri di prevedere, nei rispettivi ordinamenti nazionali, l’emanazione di misure urgenti di allontanamento e di ordini di protezione, come basi necessarie ai fini della direttiva sull’ordine di protezione europeo e del regolamento sul reciproco riconoscimento.

⁸⁴ Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, in GU L 261 del 6.8.2004, p. 15. La direttiva sull’indennizzo consente alle vittime di reati intenzionali violenti di chiedere un risarcimento da parte dello Stato. La presente iniziativa estende ulteriormente il diritto delle vittime di accedere a un indennizzo rafforzando il diritto di ottenerlo dall’autore stesso del reato, anche stabilendo norme minime per fornirlo.

⁸⁵ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, in GU L 373 del 21.12.2004, p. 37; direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), in GU L 204 del 26.7.2006, p. 23; direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, in GU L 180 del 15.7.2010, p. 1. Esse stabiliscono che le molestie sessuali e a sfondo sessuale sul lavoro e nell’accesso a beni e servizi sono contrarie al principio della parità di trattamento tra uomini e donne. Tali direttive impongono agli Stati membri di vietare simili comportamenti, garantire mezzi di ricorso (compreso un indennizzo) e prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La presente direttiva integra i suddetti strumenti stabilendo norme minime in materia di assistenza e accesso alla giustizia per le vittime di questo tipo di molestie.

⁸⁶ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, in GU L 335 del 17.12.2011, p. 1.

⁸⁷ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, in GU L 101 del 15.4.2011, p. 1. La direttiva contro gli abusi sessuali sui minori e la direttiva anti-tratta prevedono misure di prevenzione, protezione, sostegno e accesso alla giustizia per categorie specifiche di vittime, in particolare le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e di pornografia minorile e le vittime della tratta di esseri umani. Le norme contenute in queste due direttive più specifiche concernenti la configurazione di tali tipi di violenza come reati e le relative sanzioni continueranno ad applicarsi. La direttiva anti-tratta intende contrastare la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale. È attualmente in fase di riesame per valutare l’eventuale futura necessità di apportarvi modifiche che tengano conto dei reati definiti a livello dell’UE dalla presente direttiva e delle sanzioni penali corrispondenti ivi introdotte.

In tale contesto valga richiamare l'art. 83, par. 1, TFUE, che fornisce la base giuridica per le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti i reati informatici. Nella nozione di “criminalità informatica” di cui all'articolo citato, si fanno rientrare i reati di violenza *online* contro le donne, che sono intrinsecamente connessi all'ambiente *online* e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (art. 4)⁸⁸.

Come si legge nella proposta, vista la rapidità della trasformazione digitale in corso e tenuto conto dell'aumento della violenza *online*, il capo 2 prevede, appunto, anche norme minime per alcuni tipi di reati informatici: la condivisione non consensuale di

La direttiva sugli abusi sessuali sui minori continuerà ad applicarsi agli abusi sessuali sui minori. L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. È evidente che la protezione garantita da un quadro specifico in cui lo stupro configura reato sulla base del concetto di consenso dovrebbe essere estesa anche ai minori che sono capaci di esprimere validamente tale consenso. Ciò è determinato in funzione dell'età del consenso sessuale, che è disciplinata a livello degli Stati membri e varia da uno Stato membro all'altro. Poiché la direttiva sugli abusi sessuali sui minori fornisce già un quadro specifico per tutti i minori, la presente proposta introduce le modifiche necessarie a fini di coerenza tramite una modifica mirata di tale direttiva. La modifica in questione introduce l'atto di penetrazione come ulteriore circostanza aggravante e il concetto di assenza di consenso per i minori di età superiore a quella del consenso sessuale. Parallelamente, anche la direttiva sugli abusi sessuali sui minori è in fase di valutazione. Ne potrebbe scaturire, nel 2023, una proposta di rifusione che darebbe l'opportunità di rendere il quadro legislativo specifico riguardante la protezione dei minori da tutte le forme di abuso e sfruttamento sessuale globalmente coerente con la presente proposta. A tal riguardo, le disposizioni della presente proposta riguardanti i diritti, la protezione e l'assistenza alle vittime e la prevenzione della violenza contro le donne o della violenza domestica (capi da 3 a 5) si applicheranno anche alle vittime rientranti nel campo di applicazione della direttiva sugli abusi sessuali sui minori e della direttiva anti-tratta, laddove tali atti costituiscano anche violenza contro le donne o violenza domestica.

⁸⁸ Art. 4, definizioni, lett. d “violenza online”: [*qualsiasi atto di violenza contemplato dalla presente direttiva commesso, assistito o aggravato in tutto o in parte dall'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione; ... (e) “tecnologie dell'informazione e della comunicazione”: tutti gli strumenti e le risorse tecnologiche utilizzate per conservare, creare, condividere o scambiare informazioni digitalmente, compresi smartphone, computer, social network e altre applicazioni e servizi media; (...)*].

materiale intimo o manipolato (art. 7)⁸⁹, lo *stalking online* (art. 8)⁹⁰, le molestie *online* (art. 9)⁹¹ e l'istigazione alla violenza o all'odio *online* (art. 10)⁹².

⁸⁹ Art. 7 *Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato*: “Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti: (a)rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o altro materiale intimo ritraente atti sessuali di un'altra persona senza il suo consenso; (b)produrre o manipolare e successivamente rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, immagini, video o altro materiale in modo da far credere che un'altra persona partecipi ad atti sessuali, senza il consenso dell'interessato; (c)minacciare i comportamenti di cui alle lettere a) e b) al fine di costringere un'altra persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso”. Vedi, anche, considerando n. 19 ove, *inter alia*, si precisa che, per proteggere efficacemente le vittime da tale condotta, è opportuno che costituisca elemento di reato anche la sola minaccia di metterla in atto.

⁹⁰ Art. 8 *Stalking online*: “Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti: (a)assumere persistentemente nei confronti di un'altra persona comportamenti minacciosi o intimidatori tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tali da indurla a temere per l'incolumità propria o delle persone a suo carico; (b)sottoporre un'altra persona a sorveglianza continua tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o un'autorizzazione legale a tal fine, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività; (c)rendere accessibile a una pluralità di utenti finali, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, materiale contenente i dati personali di un'altra persona senza il suo consenso, per istigare detti utenti finali ad arrecare un danno fisico o un ingente danno psicologico a tale persona”. Vedi, anche, considerando n. 20, ove si aggiunge che, può concorrere alla sorveglianza il trattamento dei dati personali della vittima, ad esempio appropriandosi della sua identità o spiandone i dati sui vari social media o piattaforme di messaggistica, nei suoi messaggi di posta elettronica e nel suo telefono, con il furto di password o atti di pirateria informatica sui suoi dispositivi per poter accedere ai suoi spazi privati, installando app di geolocalizzazione, tra cui gli *stalkerware*, o rubando i dispositivi che utilizza. Lo *stalking* dovrebbe comprendere anche il monitoraggio della vittima senza il suo consenso o autorizzazione mediante dispositivi tecnologici connessi tramite IoT (Internet delle cose), ad esempio gli elettrodomestici intelligenti.

⁹¹ Art. 9 *Molestie online*: “Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti: (a)sferrare un attacco in concorso con terzi nei confronti di un'altra persona, rendendo accessibile a una pluralità di utenti finali materiale minaccioso o ingiurioso tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con l'effetto di provocare un ingente danno psicologico a tale persona; (b)partecipare insieme a terzi a un attacco di cui alla lettera a”. Vedi, anche, considerando n. 21 che, evidenzia come questa violenza virtuale dovrebbe essere combattuta in particolare quando gli attacchi sono su vasta scala, assumendo ad esempio la forma di molestie seriali ad opera di un gran numero di persone.

⁹² Art. 10 *Istigazione alla violenza o all'odio online*: “Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al sesso o al genere, diffondendo al pubblico tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione materiale contenente tale istigazione”. Vedi, anche, considerando n. 22, secondo cui è un fenomeno che va intercettato fin dalle prime fasi e, anche se il linguaggio usato in questo tipo di istigazione non rimanda sempre in maniera diretta al sesso o al genere della persona o delle persone prese di mira, il pregiudizio è facilmente deducibile dal contenuto o dal contesto generale del discorso; e considerando n. 23 ove, tra le altre cose, si precisa che il reato di istigazione alla violenza o all'odio *online* presuppone che l'istigazione sia espressa non in un contesto strettamente privato, ma pubblicamente tramite l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Di conseguenza, se per accedere al materiale è necessario registrarsi o essere ammessi a un gruppo di utenti, le informazioni dovrebbero considerarsi divulgate al pubblico solo se gli utenti che chiedono l'accesso sono automaticamente registrati o ammessi senza che qualcuno lo decida o scelga a chi dare l'accesso. Nel valutare se il materiale configuri istigazione all'odio o alla violenza, le autorità competenti dovrebbero tener conto del diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito dall'articolo 11 della Carta.

A tal riguardo, sulla base della proposta in esame, gli Stati membri devono provvedere affinché la vittima possa denunciare alle autorità competenti reati *online* o tramite TIC, compresa la possibilità di presentare elementi di prova (art. 16)⁹³ e si impegnano affinché le persone, le unità o i servizi incaricati dispongano di competenze sufficienti e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente i reati, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di violenza *online* (art. 17).

Ma soprattutto gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare la rimozione rapida da internet di contenuti connessi a reati di violenza *online*, atteso l'elevato rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua, nonché garantire alle vittime di poter ricorrere in giudizio (art. 25)⁹⁴.

Da qui la possibilità prospettata per le autorità giudiziarie competenti di emanare, su richiesta della vittima, ordini giuridici vincolanti a carico dei pertinenti prestatori di servizi intermediari di rimuovere uno o più elementi specifici o di disabilitarne l'accesso, considerando che la rimozione alla fonte può non essere sempre fattibile, ad esempio a causa di difficoltà giuridiche o pratiche di esecuzione di un ordine di rimozione⁹⁵.

Inoltre, considerata la rapidità con cui tale materiale può diffondersi *online* e visti i tempi del procedimento penale a carico degli imputati, ai fini dell'efficace tutela dei diritti delle vittime si paventa la possibilità di emettere i suddetti ordini mediante misure provvisorie, nell'ambito di un procedimento sommario, anche prima della conclusione di un procedimento penale.

⁹³ Vedi anche considerando n. 24, secondo cui, la vittima dovrebbe poter denunciare facilmente un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica senza dover subire una vittimizzazione secondaria o ripetuta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di sporgere denuncia *online* o tramite altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione per denunciare questo tipo di reati. La vittima di violenza *online* dovrebbe poter caricare materiale relativo alla denuncia, ad esempio *screenshot* che attestino il presunto comportamento violento.

⁹⁴ Vedi, anche, considerando n. 40.

⁹⁵ Vedi considerando n. 39: "Alcuni reati contemplati dalla presente direttiva implicano un maggior rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua. Tale rischio si verifica in particolare in relazione a reati consistenti nel rendere accessibile materiale frutto di certi reati di violenza *online* a una pluralità di utenti finali tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenuto conto della facilità e della rapidità con cui detto materiale può diffondersi su vasta scala e delle difficoltà che spesso comporta rimuoverlo. Di solito tale rischio permane anche dopo una condanna. Di conseguenza, al fine di tutelare efficacemente i diritti delle vittime di tali reati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere misure adeguate per la rimozione del materiale in questione. Considerando che la rimozione alla fonte può non essere sempre fattibile, ad esempio a causa di difficoltà giuridiche o pratiche di esecuzione di un ordine di rimozione, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati anche a prevedere misure per disabilitare l'accesso a tale materiale".

I servizi di assistenza specialistica⁹⁶ dovrebbero poi prestare sostegno alle vittime delle diverse forme di violenza *online* (art. 27, par. 1, lett. c)⁹⁷ compresa la consulenza sui mezzi di ricorso, anche giurisdizionali, per rimuovere i contenuti connessi al reato⁹⁸.

E come si legge nella proposta occorre far leva, in particolare, sulle misure preventive (art. 36, par. 7), ovvero sull'educazione, includendo lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, per permettere agli utenti di individuare critiche del mondo digitale e affrontare i casi di violenza *online*, cercare assistenza e prevenire detta violenza.

Gli Stati membri dovrebbero poi promuovere la cooperazione multidisciplinare e tra portatori di interessi, compresi i prestatori di servizi intermediari e le autorità competenti, per elaborare e attuare misure di contrasto alla violenza *online*; provvedere affinché i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime, compresi giudici e i pubblici ministeri, le forze dell'ordine, il personale giudiziario, gli avvocati, coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa, i professionisti della sanità, i servizi sociali, il personale didattico e altro personale pertinente, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime, anche per quanto concerne la violenza *online* (art. 37, par. 7).

Inoltre, per far sì che la violenza *online*, quale definita nella proposta *de qua*, sia affrontata in modo adeguato, gli Stati membri devono agevolare l'adozione di misure di autoregolamentazione da parte dei prestatori di servizi intermediari, come codici di condotta, in particolare per rafforzare i meccanismi interni di contrasto al materiale *online* e per la formazione del personale coinvolto nella prevenzione e nell'assistenza alle vittime (art. 42)⁹⁹.

7. Conclusioni: riflessioni su una possibile “riposta” al fenomeno della cyber-violenza contro le donne

In conclusione, come sopra è emerso, la violenza contro le donne nella sua dimensione digitale rappresenta un *continuum* della violenza *offline* contro le donne, quale espressione della violenza di genere che si estende, si riverbera e rimbalza *online*.

La dimensione distinta ma non separata di siffatta violenza altro non è che il trasferimento in rete, nella realtà virtuale, della violenza già perpetrata nella vita “reale”.

⁹⁶ Art. 9, par. 3, della direttiva 2012/29/UE.

⁹⁷ La Commissione europea, proprio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne tenutasi il 25 novembre 2022, ha annunciato, fra l'altro, la creazione di un numero unico di assistenza telefonica a livello di UE per le vittime di violenza contro le donne: il 116 016, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/funding-and-awareness-raising-gender-based-violence_en. Le donne vittime di violenza potranno chiamare lo stesso numero in tutta l'UE per accedere a consulenza e sostegno. Entro fine aprile 2023 gli Stati membri devono riservare il numero comune dell'UE cui collegare le linee di assistenza telefonica nazionali.

⁹⁸ Vedi, anche, considerando n. 46.

⁹⁹ Vedi, anche, considerando n. 63.

Anch'essa, dunque, affonda le radici nella disparità di genere, quale manifestazione della discriminazione strutturale di cui sono vittime le donne. Anzi, la rivoluzione digitale e il mondo della rete hanno accentuato le diseguaglianze di genere e potenziato le forme della violenza sessista.

Gli Stati, pertanto, al fine di porre in essere un'efficace azione di contrasto a tutela delle donne, devono riconoscere la "natura di genere" della violenza e degli abusi perpetrati *online* e attraverso la tecnologia, e fornire una risposta olistica al riguardo, che includa prevenzione, protezione, perseguimento penale e misure politiche coordinate, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul.

Allo stato – evidenzia il GREVIO – le risposte del settore della giustizia e delle forze dell'ordine sono inadeguate – come pure è emerso dalla sentenza *Buturugă* – rivelando una tendenza alla minimizzazione o al trattamento individuale di ciascun tipo di aggressione *online*, piuttosto che una valutazione dell'impatto cumulativo degli abusi subiti.

Volendo ragionare su una possibile "risposta", per quanto concerne la prevenzione, gli Stati-parte devono, *in primis*, adottare le necessarie misure legislative e di altro tipo¹⁰⁰ per salvaguardare il diritto delle donne a vivere libere dalla violenza anche nello spazio virtuale come, ad esempio: promuovere l'inclusione dell'alfabetizzazione digitale e della sicurezza *online* nei programmi formali e a tutti i livelli di istruzione; incoraggiare il settore delle TIC e gli intermediari di Internet, comprese le piattaforme dei *social media*, a compiere sforzi attivi per evitare pregiudizi di genere nella progettazione di prodotti intelligenti, di applicazioni per telefoni cellulari e videogiochi, nonché nello sviluppo dell'intelligenza artificiale¹⁰¹, e a stabilire adeguati meccanismi di monitoraggio anche per far fronte a forme inedite di violenza (vedi metaverso)¹⁰²; attuare campagne di

¹⁰⁰ Anche se il GREVIO ha lodato l'adozione di leggi nazionali che affrontano la dimensione digitale della violenza contro le donne, ha anche identificato carenze comuni prevalenti nella maggior parte dei casi. Ad esempio, le sanzioni tendono a concentrarsi sulla garanzia della sicurezza, della reputazione o della proprietà di una persona; tuttavia, non riescono a tenere sufficientemente conto degli altri impatti di atti di tale violenza, compresi i danni sociali, economici, psicologici e partecipativi. Ancora più importante, la maggior parte delle leggi nazionali non riesce a collocare la violenza contro le donne commessa tramite mezzi digitali nel contesto di un *continuum* di violenza che colpisce donne e ragazze in tutti gli ambiti della vita.

¹⁰¹ Sul rapporto tra intelligenza artificiale, donne e discriminazione cfr., *inter alia*, I. BARTOLETTI, R. XENIDIS, *Study on the Impact of Artificial Intelligence Systems, their Potential for Promoting Equality, Including Gender Equality, and the Risks they May Cause in Relation to Non-discrimination*, Strasbourg, 2023.

¹⁰² Si segnala che la polizia britannica sta indagando per la prima volta su un presunto caso di violenza sessuale avvenuto nel metaverso. La vittima, una ragazza di 16 anni, ha dichiarato di aver subito un'aggressione *online* da parte di un gruppo di individui sconosciuti mentre si trovava all'interno di una piattaforma digitale, che prevede l'utilizzo di un visore VR, per la realtà aumentata. Come riferito dal Daily Mail, sebbene l'accusatrice non abbia subito lesioni fisiche – lo stupro avrebbe coinvolto il suo avatar nel gioco – potrebbe però essere stata traumatizzata realmente. Per quanto riguarda le molestie, il caso inglese non è il primo che accade. Già due anni fa, Nina Jane Patel, una ricercatrice specializzata nello sviluppo di esperienze virtuali destinate agli adolescenti, è stata vittima di molestie su Horizon Worlds, il metaverso creato da Meta. Patel ha dichiarato di essere stata soggetta ad aggressioni verbali e violenze da parte di un gruppo di avatar, mentre altri utenti – tutti con voci maschili – incitavano alla violenza. Pochi mesi dopo, nel maggio del 2022, un'altra donna, dipendente dell'organizzazione per i diritti digitali SumOfUs, ha

sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza contro le donne perpetrate nella sfera digitale, nonché sui servizi di sostegno a disposizione delle vittime; formare i professionisti interessati (forze dell'ordine, attori della giustizia penale, membri della magistratura, operatori sanitari,...), fornendo loro le conoscenze necessarie sulle espressioni digitali della violenza contro le donne e sulle modalità di aiuto, senza causare vittimizzazione secondaria e ritraumatizzazione e, se del caso, informandole sui quadri giuridici esistenti e sui meccanismi di cooperazione internazionale legati alla dimensione digitale della violenza, nonché sulla raccolta e la messa in sicurezza delle prove elettroniche.

In termini di protezione, invece, gli Stati parte devono tutelare le donne notoriamente a rischio e istituire servizi di supporto specializzati per le vittime e i loro figli, compresi rifugi, linee di assistenza telefonica 24 ore su 24 e misure per affrontare efficacemente la dimensione digitale della violenza contro le donne. Ad esempio, essi devono incentivare gli intermediari di Internet, compresi i fornitori di servizi Internet, i motori di ricerca e le piattaforme di *social media*, a garantire impostazioni di *privacy* avanzate, meccanismi di segnalazione e una solida moderazione dei contenuti; fornire una guida utente facilmente accessibile per segnalare e richiedere la rimozione di contenuti offensivi; supportare le *hotline* nazionali istituite ai sensi dell'art. 24 della Convenzione di Istanbul con le risorse e le competenze necessarie per rispondere alla dimensione digitale della violenza contro le donne.

Poi, per quanto riguarda i procedimenti giudiziari, gli Stati parti devono, anzitutto, adottare misure per garantire che le vittime della violenza perpetrata nella sfera digitale abbiano un accesso effettivo ai sistemi di giustizia penale, ovvero: garantire che gli ordini di allontanamento e di protezione rispondano a manifestazioni digitali di violenza contro le donne; dotare le forze dell'ordine e gli altri attori della giustizia penale delle risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie per indagare e perseguire efficacemente la dimensione digitale della violenza contro le donne, compresa la creazione di unità/competenze specialistiche in coordinamento e cooperazione con le unità/esperti esistenti in materia di criminalità informatica; consentire risarcimenti e modalità riparative capaci, altresì, di generare contro-narrazioni efficaci e riabilitative per la dignità delle vittime.

Infine, gli Stati parte devono sviluppare e attuare politiche globali e coordinate a tutti i livelli di governo, coinvolgendo agenzie governative, ONG, parlamenti e autorità nazionali, regionali e locali.

In sintesi, dunque, gli sforzi vanno concentrati specie sulla sensibilizzazione, educazione e formazione di figure professionali¹⁰³, nonché sulla costruzione di una rete

riferito di aver subito molestie sessuali all'interno di Horizon Worlds. Il suo avatar sarebbe stato condotto in una stanza e costretto a "compiere atti sessuali".

¹⁰³ Il GREVIO ha esaminato le pratiche educative degli Stati parte della Convenzione di Istanbul nei rapporti valutativi di base: in Portogallo è stata accolta con favore l'adozione di una serie completa di guide su genere e cittadinanza, comprensiva di linee guida sulla sicurezza in Internet, per tutti i livelli di istruzione (dall'istruzione prescolare a quella secondaria); a Monaco sono stati apprezzati gli sforzi per prevenire il *cyber-bullismo* in tutte le classi dal sesto al decimo anno, così come in Slovenia ove sono stati notati con

di servizi integrati di assistenza specializzata a supporto delle vittime, al fianco di politiche di repressione capaci di comminare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, come del resto emerge, altresì, dalla citata proposta di direttiva UE in materia.

Ad ogni modo, come sopra sottolineato, sebbene la Convenzione di Istanbul non affronti specificamente la dimensione digitale della violenza contro le donne e della violenza domestica, è tuttavia rilevante nel prevenire e combattere questa dimensione della violenza, insieme ad altri trattati, come la Convenzione di Budapest, rispetto alla quale essa si pone in rapporto di complementarità nell'azione di contrasto alla *cyber*-violenza contro le donne.

Quest'ultima richiede, senza dubbio, un approccio complesso e multidisciplinare che coinvolga attivamente individui, comunità, enti governativi e aziende tecnologiche per tutelare al meglio le donne *online* e *offline*.

ABSTRACT: La nozione di “violenza contro le donne nella sua dimensione digitale” o “dimensione digitale della violenza contro le donne” è sufficientemente ampia da comprendere sia gli atti di violenza *online* che quelli perpetrati attraverso la tecnologia, comprese le tecnologie ancora da sviluppare. Questi atti fanno parte del *continuum* della violenza *offline* di genere contro le donne. Pertanto, sebbene la Convenzione di Istanbul non affronti specificamente la dimensione digitale della violenza contro le donne e della violenza domestica, è tuttavia rilevante nel prevenire e combattere questa dimensione distinta ma non separata della violenza contro le donne, insieme ad altri trattati, come la Convenzione di Budapest.

KEYWORDS: Dimensione digitale della violenza contro le donne – violenza *online* – violenza *offline* – Convenzione di Istanbul – Convenzione di Budapest.

soddisfazione gli sforzi tesi a sensibilizzare i giovani sulla violenza negli appuntamenti, anche nella loro dimensione *online* e a migliorare la conoscenza e la sensibilità dei professionisti interessati, compresi insegnanti e assistenti sociali, per prevenire e proteggere con successo la violenza *online* e le molestie nei confronti di ragazze e donne. Oltre a evidenziare le buone pratiche, i rapporti di valutazione di base del GREVIO hanno anche richiamato l'attenzione su talune lacune: ad esempio, il rapporto di valutazione di base sulla Francia richiedeva sforzi di sensibilizzazione e di *advocacy* in relazione alla violenza informatica verbale e sessuale contro le ragazze, mentre il rapporto di valutazione di base sui Paesi Bassi ha individuato la mancanza di conoscenza sulla dimensione digitale della violenza contro le donne tra i professionisti. Allo stesso modo, le autorità spagnole sono state incoraggiate a rafforzare gli sforzi di formazione per gruppi professionali come agenti delle forze dell'ordine, infermieri e altre professioni mediche, e insegnanti sulle diverse forme di violenza contro le donne, compresa la loro dimensione digitale.

DIGITAL VIOLENCE AND THE ISTANBUL CONVENTION: A “DISTINCT” BUT NOT “SEPARATE” DIMENSION OF THE VIOLENCE AGAINST WOMEN

ABSTRACT: The notion of “violence against women in its digital dimension” or the “digital dimension of violence against women” is comprehensive enough to comprise both online acts of violence and those perpetrated through technology, including technologies yet to be developed. These acts are part of the continuum of offline gender-based violence against women. Therefore, although the Istanbul Convention does not specifically address the digital dimension of violence against women and domestic violence, it is nevertheless relevant in preventing and combating this “distinct” but not “separate” dimension of violence, together with other treaties, such as the Budapest Convention.

KEYWORDS: Digital dimension of violence against women – Online violence – Offline violence – Istanbul Convention – Budapest Convention.